SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 26 maggio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

CIRCOLARI

Ministero delle attività produttive

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 aprile 2005.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 236 giorni, relativi all'emissione del 29 aprile 2005.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 41479 del 20 aprile 2005, che ha disposto per il 29 aprile 2005 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 236 giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 41479 del 20 aprile 2005 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 aprile 2005;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 aprile 2005 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a 236 giorni è risultato pari a 98,666.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, ammonta a € 32.868.580,00 per i titoli a 236 giorni con scadenza 21 dicembre 2005.

A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a 236 giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 98,824 ed a 98,033.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2005

p. *Il direttore generale:* CANNATA

05A05365

DECRETO 29 aprile 2005.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 185 giorni, relativi all'emissione del 29 aprile 2005.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 41476 del 20 aprile 2005, che ha disposto per il 29 aprile 2005 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 185 giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 41476 del 20 aprile 2005 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 aprile 2005;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 aprile 2005 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a 185 giorni è risultato pari a 98,955.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, comprensiva del relativo collocamento supplementare, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, ammonta a € 105.607.844,10 per i titoli a 185 giorni con scadenza 31 ottobre 2005.

A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a 185 giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 99,080 ed a 98,456.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2005

p. *Il direttore generale:* CANNATA

05A05366

DECRETO 16 maggio 2005.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 91 e 364 giorni, relativi all'emissione del 16 maggio 2005.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i decreti n. 48027 e n. 48033 del 5 maggio 2005, che hanno disposto per il 16 maggio 2005 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 91 e 364 giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 dei menzionati decreti n. 48027 e n. 48033 del 5 maggio 2005

occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 maggio 2005;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 maggio 2005 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,495 per i B.O.T. a 91 giorni e a 97,946 per i B.O.T. a 364 giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, ammonta a € 15.137.320,10 per i titoli a 91 giorni con scadenza 15 agosto 2005; quella gravante sul corrispondente capitolo, per l'anno 2006, ammonta a € 133.524.976,13 per i titoli a 364 giorni con scadenza 15 maggio 2006.

A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 99,557 ed a 99,247 per i B.O.T. a 91 giorni, a 98,188 ed a 96,987 per i B.O.T. a 364 giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2005

Il direttore: CANNATA

05A05367

DECRETO 23 maggio 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 31 marzo 2005 e scadenza 30 aprile 2007, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005 emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003 ed in particolare l'art. 1 ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della direzione seconda del medesimo Dipartimento;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 31 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 maggio 2005 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a 56.955 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 21 marzo e 20 aprile 2005, con i quali sono state disposte le emissioni delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 31 marzo 2005 e scadenza 30 aprile 2007;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche di «CTZ-24», con decorrenza 31 marzo 2005 e scadenza 30 aprile 2007, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 21 marzo 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 21 marzo 2005.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 21 marzo 2005, entro le ore 11 del giorno 26 maggio 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 21 marzo 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 21 marzo 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 maggio 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 maggio 2005, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 maggio 2005.

A fronte di tale versamento, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2007, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 21 marzo 2005, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2005

Il direttore: CANNATA

05A05392

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 febbraio 2005.

Aggiornamento degli elenchi, allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione delle Comunità europee 2003/83/CE, del 24 settembre 2003.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300 e con

decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000 e 30 ottobre 2002 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1987, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003 e nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003 con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione della Comunità europea numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CEE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE e 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE e 2003/16/CE;

Viste le direttive 2003/80/CE della Commissione europea del 6 gennaio 2003 e 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2003 in corso di recepimento;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 17 maggio 1996;

Ritenuta la necessità di modificare ulteriormente gli allegati della legge citata in attuazione della direttiva 2003/83/CE, adottata dalla Commissione delle Comunità europee in data 24 settembre 2003;

Vista la rettifica alla direttiva 2003/83/CE pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 58 del 26 febbraio 2004;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità con nota n. 50727 FARM/CHF 22 del 9 novembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli allegati della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300 e dal decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, sono apportate le modifiche previste dai seguenti articoli.

Art. 2.

1. L'allegato II, recante l'elenco delle sostanze che non possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici, è modificato come segue:

a) il numero d'ordine 178 è sostituito da:

«178. 4-Benzilossifenolo e 4-etossifenolo»;

b) il numero d'ordine 375 è cancellato;

c) il numero d'ordine 414 è sostituto da:

«414 Alchil - ed alcanolamine secondarie e loro sali».

L'allegato III, parte I, recante l'elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo in determinati limiti e condizioni, è modificato conformemente all'allegato A del presente decreto.

3. L'allegato V, sezione I, parte I, recante l'elenco dei conservanti che possono essere contenuti nei prodotti cosmetici è modificato conformemente all'allegato B del presente decreto.

Art. 2.

1. I prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni previste dal presente decreto non possono essere immessi in commercio da fabbricanti ed importatori a decorrere dal 24 marzo 2005 e non possono essere venduti ne ceduti al consumatore finale dopo il 24 settembre 2005.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2005

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 259

ALLEGATI

ALLEGATO A

L'allegato III, parte I, della legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modifiche ed integrazioni, è modificato come segue:

a) la voce corrisponde al numero d'ordine 14 è sostitutia dalla seguente:

Numero Ordine	Sostanze	Restrizioni			Modalità di impiego ed avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Conc. massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
A	b	c	d	e	f
"14	Idrochinone(*)	a)Colorante ossidante in tinture per capelli 1. Uso generale	0,3%		a) 1.-Non utilizzare per tingere ciglia o sopracciglia -Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto col prodotto -Contiene idrochinone
		2. Uso professionale			2.-Per uso esclusivamente professionale -Contiene idrochinone -Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto col prodotto
		b)kit di unghie finte	0,02% (dopo miscelazione per uso)	Uso esclusivamente professionale	b)-Per uso esclusivamente professionale -Evitare il contatto con la pelle -Leggere accuratamente le istruzioni per l'uso"

*Questa sostanza può essere impegata da sola o mescolata con altre in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato per ciascuna di esse non sia superiore a 2.

b) le voci corrispondenti ai numeri d'ordine 62, 63 e 64 sono sostituite dalle seguenti:

Numero Ordine	Sostanze	Restrizioni			Modalità di impiego ed avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Conc. massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
62	Dialchilamidi e dialcanolamidi di acidi grassi		Tenore massimo di amine secondarie:0,5%	-Non impiegare con sistemi nitrosanti -Tenore massimo di amine secondarie: 5% (per le materie prime) -Tenore massimo di nitrosamine: 50μg/Kg -Conservare in recipienti esenti da nitriti	
63	Monoalchilamine monoalcanolamine e loro sali		Tenore massimo di amine secondarie:0,5%	-Non impiegare con sistemi nitrosanti Purezza minima: 99% -Tenore massimo di amine secondarie:0,5% (per le materie prime) -Tenore massimo di nitrosamine: 50μg/Kg -Conservare in recipienti esenti da nitriti	
64	Trialchilamine, trialcanolamine e loro sali	a) prodotti da non eliminare con il risciacquo b) altri prodotti	a) 2,5%	a) b) -Non impiegare con sistemi nitrosanti Purezza minima: 99% -Tenore massimo di amine secondarie:0,5% (per le materie prime) -Tenore massimo di nitrosamine: 50μg/Kg -Conservare in recipienti esenti da nitriti"	

c) sono aggiunte le voci corrispondenti ai numeri d'ordine 95, 96 e 97:

Numero Ordine	Sostanze	Restrizioni			Modalità di impiego ed avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Conc. massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
"95	2,4-Diamino-pirimidina-3 ossido (n. CAS 746388-76-9)	Prodotti per la cura dei capelli	1,5%		
96	Perossido di benzoile(n. CAS 94-36-0)	Coadiuvante tecnico in kit di unghie finte	0,7% (dopo miscelazione)	Uso esclusivamente professionale	-Per uso esclusivamente professionale -Evitare il contatto con la pelle -Leggere accuratamente le istruzioni per l'uso
97	Idrochinone dimetiletere (n. CAS 150-78-7)	Kit di unghie finte	0,02% (dopo miscelazione per l'uso)	Uso esclusivamente professionale	-Per uso esclusivamente professionale -Evitare il contatto con la pelle -Leggere accuratamente le istruzioni per l'uso"

ALLEGATO B

L'allegato V, sezione I, parte I, della legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modifiche ed integrazioni, è modificato come segue:

a) la voce corrispondente al numero d'ordine 36 è sostituita dalla seguente:

Numero d'ordine	Sostanza	Concentrazione massima autorizzata	Altre limitazioni e prescrizioni	Modalità d'impiego ed avvertenze da indicare obbligatoriamente in etichetta
a	b	c	d	e
"36	1,2-Dibromo-2,4-dicianobutano (methyldibromo glutaronitrile) (n. CAS 35691-65-7)	0,1%	Unicamente in prodotti da eliminare con il risciacquo"	

05A05309

DECRETO 8 febbraio 2005.

Aggiornamento degli elenchi, allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione delle direttive della Commissione europea 2004/87/CE, 2004/88/CE e 2004/94/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300 e con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000 e 30 ottobre 2002 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1987, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003 e nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003 con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione della Comunità europea numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CEE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE e 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE e 2003/16/CE;

Viste le direttive 2003/80/CE della Commissione europea del 6 gennaio 2003 e 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2003 in corso di recepimento;

Vista la direttiva 2003/83/CE della Commissione europea del 24 settembre 2003 in corso di recepimento;

Viste le direttive della Commissione europea 2004/87/CE e 2004/88/CE del 7 settembre 2004 e la direttiva della Commissione europea 2004/94/CE del 15 settembre 2004;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 17 maggio 1996;

Ritenuta la necessità di modificare ulteriormente gli allegati della legge citata in attuazione delle direttive 2004/87/CE, 2004/88/CE e 2004/94/CE adottate dalla Commissione europea;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità, espresso con nota n. 50728 FARM/CHF 22 del 9 novembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli allegati della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300 e dal decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, sono apportate le modifiche previste dai seguenti articoli.

Art. 2.

1. L'allegato III, recante l'elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo in determinati limiti e condizioni, è modificato conformemente all'allegato *A* del presente decreto.

2. Alla legge è aggiunto l'allegato VIII, costituente l'allegato *B* del presente decreto, destinato ad elencare i metodi alternativi convalidati dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) del Centro

comune di ricerca che possono rispondere ai requisiti della presente direttiva che non sono elencati nell'allegato V del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2005

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 258

ALLEGATO *A*

L'allegato III, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modifiche ed integrazioni, è modificato come segue:

a) Nella parte II, la data «30 settembre 2004», nella colonna g, per i numeri da 1 a 59 è sostituita da «31 dicembre 2005»;

b) Nella parte II sono eliminate le voci di cui ai numeri d'ordine 60 e 61;

c) Nella parte I sono aggiunte le voci seguenti con i numeri d'ordine da 98 a 99:

Numero Ordine	**Sostanze**	**Restrizioni**			**Modalità di impiego ed avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta**
		Campo di applicazione e/o uso	**Conc. massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito**	**Altre limitazioni e prescrizioni**	
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**
98	Muschio xilene (n. CAS 81-15-2)	Tutti i prodotti cosmetici, eccetto quelli per il cavo orale	a) 1,0% nel "profumo" b)0,4% nell"eau de toilette" c)0,03% negli altri prodotti		
99	Muschio chetone (n. CAS 81-14-1)	Tutti i prodotti cosmetici, eccetto quelli per il cavo orale	a) 1,4% nel "profumo" b)0,56% nell"eau de toilette" c)0,042% negli altri prodotti		

ALLEGATO *B*

«Allegato VIII

ELENCO DEI METODI CONVALIDATI ALTERNATIVI ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE

Il presente allegato elenca i metodi alternativi convalidati dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) del Centro comune di ricerca che possono rispondere ai requisiti della presente legge che non sono elencati nell'allegato V del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose. Poiché la sperimentazione animale può non essere completamente sostituita da un metodo alternativo, occorre indicare nel presente allegato se il metodo alternativo sostituisce la sperimentazione animale parzialmente o per intero.

Numero di riferimento	Metodi alternativi convalidati	Sostituzione totale o parziale
A	B	C

05A05310

DECRETO 4 marzo 2005.

Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva n. 2004/115/CE della Commissione del 15 dicembre 2004 ed aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera *h)*, e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17 novembre 2004 (in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*);

Visti i decreti del Ministro della sanità 23 dicembre 1992 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992), 30 luglio 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1993) e il decreto del Ministro della salute del 23 luglio 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 23 settembre 2003) concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantità massime di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione;

Vista la direttiva 2004/115/CE della Commissione del 15 dicembre 2004, recante modifica della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari;

Considerata in particolare la versione in lingua inglese della citata direttiva;

Ritenuto necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto 2004 con le nuove quantità massime di residui delle sostanze attive indicate nella suddetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

I limiti massimi di residui delle sostanze attive azoxystrobin, fenhexamid, fenpropimorf, iprovalicarb, mancozeb, metalaxyl, metalaxyl-M, metomil, miclobutanil, penconazolo, indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, sono sostituiti da quelli che figurano nell'allegato 1 del presente decreto a decorrere dal 23 giugno 2005.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 marzo 2005

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 262

ALLEGATO 1

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHÉ LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI).

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
AZOXYSTROBIN (fungicida)	Agrumi	1	
	Frutta a guscio	0,1*	
	Uve da tavola e da vino, fragole, banane	2	
	More, lamponi	3	
	Altra frutta	0,05*	
	Carote, rafani, pastinache, prezzemolo a grossa radice, salsefrica, cavoli rapa, witloof, fagioli senza baccello, piselli senza baccello	0,2	
	Sedani rapa, cavoli cappucci	0,3	
	Cipolline, solanacee	2	
	Cucurbitacee con buccia commestibile, fagioli con baccello, carciofi	1	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile, cavoli broccoli, cavolfiori, piselli con baccello	0,5	
	Cavoli di Bruxelles, porri	0,1	
	Cavoli a foglia, sedani	5	
	Lattughe e simili, erbe fresche	3	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,1	
	Semi di colza e di soia	0.5	
	Altri semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	20	
	Riso	5	
	Frumento, segale, triticale, orzo, avena	0,3	
	Altri cereali	0,05*	
	Barbabietole da zucchero (radice)	0,3	
	Barbabietole da zucchero (foglie)	5	
	Vino	0,5	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
FENHEXAMID (fungicida)	Albicocche, ciliegie, pesche, uve da tavola e da vino, fragole, altra piccola frutta e bacche …………………	5	Limiti massimi comunitari provvisori
	Prugne ……………………………	1	
	Frutti di piante arbustive, actinidie…	10	
	Altra frutta ………………………	0,05*	
	Pomodori, melanzane, cucurbitacee con buccia commestibile……………………	1	
	Peperoni…………………………	2	
	Lattughe……………………………	30	
	Altri ortaggi …………………………	0,05*	
	Legumi da granella …………………	0,05*	
	Semi oleaginosi ……………………	0,1*	
	Patate ………………………………	0,05*	
	Tè ……………………………………	0,1*	
	Luppolo ……………………………	0,1*	
	Cereali ………………………………	0,05*	
	Vino …………………………………	1,5	
FENPROPIMORF (fungicida)	Fragole, frutti di piante arbustive, altra piccola frutta e bacche ………………	1	
	Banane ………………………………	2	
	Altra frutta …………………………	0,05*	
	Cavoli di Bruxelles, porri ……………	0,5	
	Altri ortaggi …………………………	0,05*	
	Legumi da granella …………………	0,05*	
	Semi oleaginosi ……………………	0,05*	
	Patate ………………………………	0,05*	
	Tè ……………………………………	0,1*	
	Luppolo ……………………………	10	
	Orzo, frumento, avena, segale, spelt, triticale…………………………	0,5	
	Altri cereali …………………………	0,05*	
	Barbabietole da zucchero ……………	0,1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
IPROVALICARB (fungicida)	Uve da tavola e da vino	2	Limiti massimi comunitari provvisori
	Altra frutta	0,05*	
	Cipolle, cetrioli, cetriolini, zucchine	0,1	
	Pomodori, lattughe e simili	1	
	Meloni, cocomeri	0,2	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	0,1*	
	Cereali	0,05*	
	Vino	1	
MANCOZEB (fungicida)	Agrumi, ribes a grappoli, uva spina, olive	5	Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb e zineb, espressa come CS_2.
	Frutta a guscio	0,1 *	
	Pomacee	3	
	Albicocche, pesche, uve da tavola e da vino, fragole	2	(1) Valore derivante da componenti naturali nella matrice che interferiscono nel metodo ufficiale basato sulla determinazione del CS_2
	Ciliegie, prugne	1	
	Altra frutta	0,05*	
	Carote, sedani rapa, salsefrica, witloof	0,2	
	Ravanelli, solanacee (esclusi i pomodori), cetriolini, zucchine, cavoli ricci	2	(2) Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb, zineb, metam sodium, ziram
	Agli, cipolle, scalogni, cetrioli, cucurbitacee con buccia non commestibile, cavoli a foglia (esclusi cavoli ricci), sedani	0,5	
	Cipolline, cavoli ad infiorescenza, cavoli a testa, fagioli con baccello, piselli con baccello	1	
	Pomodori, porri	3	
	Cavoli rapa, fagioli senza baccello, piselli senza baccello	0,1	
	Lattughe e simili, erbe fresche	5	
	Crescione acquatico	0,3	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi di colza	0,5	
	Altri semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,1	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	25	
	Capperi	25(1)	
	Orzo, avena	2	
	Frumento, segale	1	
	Altri cereali	0,05*	
	Barbabietola da zucchero	2	
	Tabacco (fresco)	2(2)	
	Tabacco (essiccato commerciale)	10(2)	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	**Prodotti destinati all'alimentazione**	**LMR in mg/Kg (= ppm)**	**Note**
METALAXYL (fungicida)	Agrumi, fragole	0,5	Limiti massimi comunitari provvisori Somma degli isomeri, compreso il metalaxil-M
	Pomacee, uve da vino	1	
	Uve da tavola	2	
	Altra frutta	0,05*	
	Carote, pastinache, cavoli a infiorescenza	0,1	
	Agli, cipolle, scalogni, peperoni, cetrioli	0,5	
	Cipolline, pomodori, meloni, cocomeri, cavoli ricci, porri	0,2	
	Cavoli cappucci, scarola, erbe fresche	1	
	Lattughe	2	
	Witloof	0,3	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,1*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	10	
	Cereali	0,02*	
	Tabacco (fresco)	2	
	Tabacco (essiccato)	10	
	Erba medica	0,05	
	Vino	0.2	
METALAXYL - M (fungicida)	Vedere METALAXYL		
METOMIL (insetticida)	Pompelmi, arance, pomeli, prugne	0,5	Somma di metomil e di tiodicarb, espressa come metomil.
	Limoni, limette, mandarini, uve da vino	1	
	Pomacee, albicocche, pesche	0,2	
	Ciliegie	0,1	
	Altra frutta	0,05*	
	Ravanelli, pomodori, melanzane	0,5	
	Cavoli broccoli	0.2	
	Lattughe, spinaci e simili, erbe fresche	2	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Legumi da granella	0,05*	
	Semi di soia, cotone, arachide	0,1	
	Altri semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	10	
	Cereali	0,05*	
	Barbabietole da zucchero	0,05	
	Tabacco	0,05	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
MICLOBUTANIL (fungicida)	Agrumi	3	
	Frutta a guscio	0,05*	
	Pomacee, pesche, prugne	0,5	
	Albicocche	0,3	
	Ciliegie, uve da tavola e da vino, fragole, more, lamponi, ribes a grappoli, uva spina	1	
	Banane	2	
	Altra frutta	0,02*	
	Carote, rafani, pastinache, prezzemolo a grossa radice, cucurbitacee con buccia non commestibile	0,2	
	Pomodori, melanzane	0,3	
	Peperoni, carciofi	0,5	
	Cucurbitacee con buccia commestibile ..	0,1	
	Dolcetta........	5	
	Altri ortaggi	0,02*	
	Legumi da granella	0,02*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,02*	
	Tè	0,05*	
	Luppolo	2	
	Cereali	0,02 *	
	Vino........	0,1	
PENCONAZOLO (fungicida)	Pomacee, uve da tavola e da vino...	0,2	
	Albicocche, pesche........	0,1	
	Ribes a grappoli........	0.5	
	Altra frutta........	0,05*	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile........	0,1	
	Carciofi........	0,2	
	Altri ortaggi........	0,05*	
	Legumi da granella........	0,05*	
	Semi oleaginosi........	0,05*	
	Patate........	0,05*	
	Tè........	0,1*	
	Luppolo........	0,5	
	Cereali........	0,05*	
	Tabacco........	0,5	

*: Indica il limite inferiore di determinazione analitica

05A05308

DECRETO 27 aprile 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Vargas Vargas Nancy Janet, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la signora Vargas Vargas Nancy Janet, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Bacterióloga» conseguito in Colombia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare. gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 28 maggio 2004;

Visto il decreto dirigenziale in data 16 giugno 2004 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 4 aprile 2005 ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 319/1994 a seguito della quale la signora Vargas Vargas Nancy Janet è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Bacterióloga» conseguito nell'anno 1986 presso la «Universidad de los Andes» di Bogotà (Colombia) alla signora Vargas Vargas Nancy Janet nata a Bucaramanga (Colombia) il 28 novembre 1964 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A05153

DECRETO 12 maggio 2005.

Riconoscimento, al sig. Marinov Daniel Dimitrov, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Marinov Daniel Dimitrov ha chiesto il riconoscimento del titolo di «diploma za vishe obrazovanie - spezialist - rentghenov laborant» conseguito in Bulgaria ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari. delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 4 novembre 2004;

Visto il decreto dirigenziale in data 16 giugno 2004 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 11 aprile 2005 ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 319/1994 a seguito della quale il sig. Marinov Daniel Dimitrov è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «diploma za vishe obrazovanie - spezialist - rentghenov laborant» rilasciato nell'anno 1998 dal collegio di medicina presso l'Istituto superiore di medicina di Plovdiv (Bulgaria) al sig. Marinov Daniel Dimitrov nato a Silistra (Bulgaria) il 6 settembre 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

2. Il sig. Marinov Daniel Dimitrov è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di tecnico sanitario di radiologia medica nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A05154

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 maggio 2005.

Conversione del decreto di scioglimento con nomina di commissario liquidatore a scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «MCA a r.l.», in Piacenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PIACENZA

Visto l'art. 2545/17 del codice civile;

Vista la legge 31 gennaio 1992;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento a livello provinciale delle procedure di scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti *ex* art. 2545/17 del codice civile, primo comma;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2001 con il quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha disposto lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Visti i decreti ministeriali 9 gennaio 2001 e 3 maggio 2001 con i quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha disposto la sostituzione del commissario liquidatore;

Visti i decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto il parere del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV P.O. Scioglimenti d'autorità in data 24 marzo 2004, n. 1575508 con il quale il medesimo, stante la rinuncia del commissario liquidatore e considerato altresì il tempo oramai trascorso del deposito dell'ultimo bilancio d'esercizio relativo al 1994, ha ritenuto che la procedura liquidatoria possa rientrare nella fattispecie dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, soprattutto considerata la vetustà delle poste di bilancio in essa contenute;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, si provvede alla conversione del decreto del 23 febbraio 2001, di cui alle premesse, di scioglimento con nomina di liquidatore della società cooperativa MCA a r.l., con sede in Piacenza, via Verdi n. 23, costituita per rogito notaio Vittorio Boscarelli in data 5 dicembre 1983, repertorio n. 11453, B.U.S.C. n. 822/201687, sez. 2/19, a scioglimento senza liquidatore ai sensi dei citati decreti ministeriali.

Piacenza, 3 maggio 2005

Il direttore provinciale reggente: FILOSA

05A05130

DECRETO 9 maggio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Tra Produttori Salentini» a r.l., in San Pietro Vernotico.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies;* in particolare dall'esame del verbale ispettivo si evince che la cooperativa non svolge alcuna attività dal 1988 e che i bilanci successivi al 1988 non risultano formulati, approvati e depositati; le cariche sociali non sono state rinnovate e gli organi collegiali da tale periodo non svolgono alcuna attività per cui la società non è nelle condizioni di perseguire gli scopi statutari, e pertanto, stante l'impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997, lo scrivente rinuncia all'esazione del medesimo;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 15 maggio 2003.

Decreta:

La società cooperativa «Tra Produttori Salentini» a r.l., con sede in San Pietro Vernotico, posiz. n. 1849/228487, costituita per rogito notaio dott. Pietro Di Biagio in data 23 giugno 1987, rep. n. 89442, registro imprese n. 4821, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Brindisi, 9 maggio 2005

Il direttore provinciale: MARZO

05A05212

DECRETO 11 maggio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Edile Vejano a r.l.», in Vejano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa «Edile Vejano a r.l.» con sede in Vejano, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003;

Visto il parere espresso in data 27 gennaio 2005 dal Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - U.O. scioglimenti d'autorità 2545/XVII codice civile, favorevole allo scioglimento senza nomina del liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa «Edile Vejano a r.l.», con sede nel comune di Vejano, via Umberto n. 12, costituita per rogito notaio dott. Mario De Facendis in data 12 maggio 1971, repertorio n. 100662, omologato dal Tribunale di Viterbo l'8 luglio 1971, registro delle imprese n. 1910 della C.C.I.AA. di Viterbo, codice fiscale n. 00065790560, B.U.S.C. provinciale n. 798, S.N. n. 115108, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 11 maggio 2005

p. *Il direttore provinciale:* MARINELLI

05A05127

DECRETO 11 maggio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Di Solidarietà III millennio cooperativa sociale a r.l.», in Viterbo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro e della massima occu-

pazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa «Di solidarietà III millennio cooperativa sociale a r.l.», con sede in Viterbo, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003;

Visto il parere di massima, espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, favorevole — nei casi individuati — all'adozione dei provvedimenti di scioglimento e di sostituzione dei liquidatori senza che debba acquisirsi il parere della Commissione su ogni singolo provvedimento;

Decreta:

La società cooperativa «Di solidarietà III millennio cooperativa sociale a r.l.», con sede nel comune di Viterbo, strada Teverina n. 9/b, costituita per rogito notaio dott. Luigi Annibaldi in data 20 ottobre 1999, repertorio n. 45901, omologato dal Tribunale di Viterbo il 14 dicembre 1999, registro delle imprese n. 117157 della C.C.I.A.A. di Viterbo, codice fiscale 01626030561, B.U.S.C. provinciale n. 2005, S.N. n. 290395, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 11 maggio 2005

p. *Il direttore provinciale:* MARINELLI

05A05128

DECRETO 11 maggio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «San Vito a r.l.», in San Bonifacio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERONA

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Tenuto conto delle disposizioni dell'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in grado di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione;

Preso atto del decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale si è disposto il decentramento alle direzioni provinciali del lavoro dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza liquidatore, delle società cooperative, ex art. 2544 del codice civile, (*rectius* 2545-*septiesdecies* del codice civile);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Richiamata la convenzione del 30 novembre 2001, relativa alla regolamentazione e disciplina dei rapporti tra gli uffici, periferici e centrali, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il decreto 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive, di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio e dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenfi d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, oggi art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative, nella seduta del 15 maggio 2003, nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione delle procedure di scioglimento delle società cooperative e di sostituzione dei commissari liquidatori;

Rilevata la nota del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, del 17 febbraio 2005, prot. n. 1575337, con la quale si disponeva la restituzione del fascicolo relativo alla Società cooperativa a r.l. San Vito, avente sede legale in San Bonifacio (Verona), via San Vito, n. 11-*bis*, al fine della conversione del decreto di scioglimento con liquidatore, emesso in data 17 novembre 2003, in decreto di scioglimento senza liquidatore, per la vetustà delle poste in bilancio;

Visto l'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287;

Tenuto conto del decreto ministeriale n. 227 del 12 gennaio 1995, contenente il regolamento di attuazione degli articoli 2, 4 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Letto il verbale di revisione ordinaria della Società cooperativa San Vito, avente sede legale in San Bonifacio (Verona),via San Vito, n. 11-*bis*;

Considerato che la società sopra menzionata si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, per avere omesso di depositare i bilanci, relativi agli esercizi 1999/2000/2001/2002 e 2003, nonché per non avere posto in essere alcun atto di gestione, a far data dal 30 maggio 1999;

Ritenuto, pertanto, alla luce delle premesse sin qui riportate, di dovere convertire il decreto di scioglimento

con nomina del liquidatore, emesso nei confronti della società cooperativa San Vito dal Ministero delle attività produttive, in data 17 novembre 2003, in decreto di scioglimento senza nomina del liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa «San Vito a r.l.», con sede legale in San Bonifacio (Verona), via San Vito n. 11-*bis*, costituita in data 7 novembre 1991, con atto a rogito del notaio di Isola della Scala (Verona), dott. Antonio Salvo, iscritta al n. 02335760233 del registro delle imprese della C.C.I.A. di Verona, è sciolta, per atto d'Autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di scioglimento per atto d'autorità.

Verona, 11 maggio 2005

Il direttore provinciale reggente: BORTOLAN

05A05300

DECRETO 12 maggio 2005.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Rinascita a r.l.», in Castrovillari.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile di società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce elencata, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Soc. coop. edilizia «La Rinascita a. r.l.» con sede in Castrovillari, via Dell'Artigianato n. 31 (Cosenza) costituita con atto notaio dott. Giorgio La Gamma in data 15 ottobre 1996 Rep. 35436 R.S. 910 tribunale di Castrovillari, pos. BUSC 3604/276243.

Cosenza, 12 maggio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A05155

DECRETO 16 maggio 2005.

Scioglimento di due società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile il quale, nel disciplinare lo scioglimento delle società cooperative per atto d'autorità, dispone che le citate società che non sono in condizione di raggiungere gli scopi per le quali sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, nella parte in cui si prevede lo scioglimento di società cooperative senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli svolgimenti di società cooperative senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33/1996 del 6 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Vista la convenzione tra il M.A.P. e il M.L.P.S. del 30 novembre 2001;

Visti i verbali di ispezione ordinaria ultimati in data 14 settembre 2004 e 28 ottobre 2003, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte per atto dell'autorità, ai sensi delle citate norme, senza nomina di commissari liquidatori:

1) società cooperativa «EUR.A.» a r.l., con sede in Clusone (Bergamo), costituita in data 15 settembre 2000 per rogito notaio Filippo Calarco, repertorio n. 10894, registro R.E.A. n. 325545 della C.C.I.A.A. di Bergamo (B.U.S.C. n. 2640/295969);

2) società cooperativa «Italia-Europa 2000», con sede in Treviglio (Bergamo), costituita in data 2 novembre 1999 per rogito notaio Elio Luosi, repertorio n. 29077, registro R.E.A. n. 318940 della C.C.I.A.A. di Bergamo (B.U.S.C. n. 2573/295912).

Bergamo, 16 maggio 2005

Il dirigente reggente: DI NUNNO

05A05298

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 maggio 2005.

Autorizzazione all'attività svolta in Italia dalla filiazione della University of Oregon, in Macerata, ai fini della esenzione fiscale.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 7 aprile 1989, n. 154 ed in particolare l'art. 34, comma 8-*bis*;

Vista legge 14 gennaio 1999, n. 4 ed in particolare l'art. 2;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della University of Oregon;

Rilevato che l'University of Oregon ha deliberato di aprire in Italia una filiazione in Macerata, via Crescimbeni n. 5;

Considerato che la University of Oregon è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca della casa-madre americana;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo a studenti effettivamente iscritti presso l'Università americana di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante a Robert Selby, nato a La Grande (Oregon), l'11 ottobre 1941;

Visto il parere favorevole del Ministero degli affari esteri;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attività svolta in Italia dalla filiazione della University of Oregon avente sede in Macerata, via Crescimbeni n. 5;

2. L'autorizzazione comporta l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-*bis*, della legge 27 aprile 1989, n. 154;

3. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui agli articoli 12 e segg. del codice civile, nonché per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera C), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2005

Il Ministro: MORATTI

05A05286

DECRETO 13 maggio 2005.

Ammissione di progetti autonomamente presentati per attività di ricerca, proposti da costituende società, per un impegno di spesa di € 457.000,00.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della Commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Viste le risultanze delle attività istruttorie effettuate, a fronte dei progetti pervenuti, dalla suddetta Commissione;

Visto il parere espresso dal Comitato di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 13 aprile 2005;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il D.D. n. 1572/Ric. del 29 novembre 2004 che, nel ripartire le risorse del Fondo agevolazione alla ricerca per l'anno 2004, prevede, tra l'altro, il mantenimento a favore degli interventi previsti dal citato art. 11, decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, delle economie verificatesi sugli stanziamenti assegnati nell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di adottare, per i progetti ammissibili alla agevolazione, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo, per ciascuno, forme, misure, modalità e condizioni delle agevolazioni stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca è ammesso agli interventi previsti all'art. 11 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, di cui alle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità e le condizioni di seguito indicate: progetto 2/5:

Sezione A - Generalità del progetto.

proponenti: Lorenzo Morelli;

protocollo n. 86 del 3 gennaio 2005;

progetto di ricerca:

titolo: dalla ricerca e dalla diagnostica molecolare microbica nuovi prodotti probiotici e alimenti funzionali per categorie di consumatori a rischio;

inizio: 1° maggio 2005;

durata mesi: ventiquattro;

costituenda società: «AAT - Società a responsabilità limitata»:

classificazione: PMI;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data: 3 gennaio 2005;

costo totale ammesso: € 740.000,00:

di cui attività di ricerca industriale: € 740.000,00;

di cui attività di sviluppo precompetitivo: € —;

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi:

Ricerca

	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera *a)*	€ 130.000,00	€ —	€ 130.000,00
Eleggibile lettera *c)*	€ —	€ —	€ —
Eleggibile obiettivo 2	€ —	€ —	€ —
Non eleggibile	€ 610.000,00	€ —	€ 610.000,00
Extra U.E.	€ —	€ —	€ —
TOTALE . . .	€ 740.000,00	€ —	€ 740.000,00

Sezione C - Forma e misura dell'intervento:

Ricerca: contributo nella spesa nella misura sotto indicata

	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo
Eleggibile lettera *a)*	70%	—
Eleggibile lettera *c)*	—	—
Eleggibile obiettivo 2	—	—
Non eleggibile	60%	—

10% Collaborazione con enti pubblici di ricerca e/o università.

Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella spesa (totale) fino a € 457.000,00.

Art. 2.

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

L'esecutività del presente decreto è subordinata alla attestazione della effettiva costituzione della società nei tre mesi successivi la data del decreto stesso.

Ai sensi del comma 17, dell'art. 11, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, i soggetti beneficiari della agevolazione sono tenuti a:

impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della società sul territorio nazionale;

assumere le disposizioni più adeguate in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale: in particolare mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici, e, in caso contrario, informare tempestivamente il MIUR delle proprie intenzioni;

partecipare a manifestazioni a richiesta del MIUR e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo

del progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permetterne la valutazione;

indirizzare, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al MIUR in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di trentasei mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

La relativa spesa di € 457.000,00 di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui alle premesse:

sezione aree nazionali: € 366.000,00;

sezione aree depresse: € 91.000,00.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A05266

DECRETO 18 maggio 2005.

Determinazione dei posti disponibili per l'ammissione al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria, per l'anno accademico 2005/2006.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale in data 28 novembre 2000 con il quale sono state determinate le classi delle lauree specialistiche;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 2005 con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2005-2006;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189 e in particolare, l'art. 26;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione»;

Viste le disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2005-2007;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2005-2006 riferito alle predette disposizioni;

Vista l'offerta formativa potenziale deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264;

Visto il parere espresso in merito alla predetta offerta potenziale formativa dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario in data 17 maggio 2005;

Vista la nota in data 17 marzo 2005 con la quale il Ministero della salute, in occasione della annuale programmazione degli accessi ai corsi di laurea del settore sanitario, richiama ancora una volta la necessità di contenere il numero delle immatricolazioni anche per il corso di laurea specialistica in questione facendo riferimento ai dati, pur provvisori, forniti dal coordinamento regionale in seno alla conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome che mostrano un fabbisogno inferiore all'offerta formativa dello scorso anno, nonché a quelli della Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri;

Vista anche la nota in data 3 maggio 2005 con la quale il citato Dicastero ha trasmesso copia di una scheda inviata dal predetto coordinamento regionale relativa al presunto fabbisogno formativo per la professione di odontoiatra per l'anno accademico 2005-2006, così come comunicato dalle Regioni;

Considerato inoltre che il citato decreto ministeriale 20 aprile 2005 dispone in via sperimentale per l'anno accademico 2005-2006 una graduatoria nazionale e che pertanto gli studenti potranno risultare iscritti presso sedi universitarie diverse da quella di residenza e fuori dalla regione e che tale circostanza ridimensiona l'immediata coerenza tra la programmazione regionale e l'offerta formativa degli atenei;

Ritenuto comunque di dover tener conto delle considerazioni espresse dal Ministero della salute, ma di non trascurare neppure lo spazio europeo dell'istruzione superiore e la mobilità dei professionisti;

Ritenuto pertanto opportuno l'avvio di un processo di graduale riduzione del numero delle immatricolazioni a partire dall'anno accademico 2005-2006;

Considerato conseguentemente di non poter accogliere l'offerta formativa proposta da alcuni atenei in misura maggiore rispetto al numero dei posti definiti per il precedente anno accademico;

Considerato inoltre che la formazione professionale degli odontoiatri richiede esercitazioni specifiche e che, allo scopo, appare indispensabile la effettiva disponibilità di dotazione tecnica (c.d.riuniti) a disposizione degli studenti il cui rapporto ottimale dovrebbe essere un «riunito» per ogni studente ma che, in via transitoria, può ritenersi adeguata anche quando sia accertato un rapporto di un «riunito» ogni due studenti;

Ritenuto conseguentemente di dover ridurre l'offerta potenziale formativa presso le sedi che non risultino dotate delle strutture corrispondenti al rapporto di cui sopra;

Tenuto conto che nuove attivazioni del corso di laurea specialistica offrono, allo stato, la opportunità di ridurre presso gli altri atenei che insistono sulla stessa regione un numero di posti corrispondente a quelli di nuova istituzione;

Rilevato, inoltre, che su territori di limitate dimensioni insistono atenei in grado di offrire un'offerta formativa consistente e che pertanto, considerato il necessario decremento a livello nazionale, è opportuno ridurre anche se in misura limitata il numero dei posti presso la sede che presenta una maggiore disponibilità;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2005/2006 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria afferente alla classe 52/S;

Ritenuto di dover disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2005/2006, i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria afferente alla classe 52/S sono determinati in numero di 947.

2. In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 sono destinati ottocentonovantatre posti, ripartiti fra le università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto, e agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati cinquantaquattro posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 citate in premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2005

Il Ministro: MORATTI

ALLEGATO

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI POSTI DISPONIBILI PER L'ACCESSO AL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA - CLASSE 52/S ANNO ACCADEMICO 2005-2006

Università	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26
Bari	37
Bologna	30
Brescia	20
Cagliari	20
Catania	25
Catanzaro	20
Chieti	45
Ferrara	14
Firenze	23
Foggia	8
Genova	30
L'Aquila	18
Messina	16
Milano	60
Milano «Bicocca»	20
Milano Cattolica «S. Cuore»	25
Modena e Reggio Emilia	15
Napoli «Federico II»	22
Napoli Seconda Università	24
Padova	30
Palermo	30
Parma	18
Pavia	20
Perugia	22
Pisa	28
Politecnica delle Marche	25
Roma «La Sapienza» I facoltà	60
Roma «Tor Vergata»	33
Sassari	25
Siena	29
Torino	40
Trieste	16
Varese Insubria	20
Verona	25
TOTALE . . .	893

05A05311

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DECRETO 6 maggio 2005.

Approvazione del conto finanziario relativo all'anno 2004.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti deliberato dalle sezioni riunite nell'adunanza del 14 dicembre 2000;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 2002, emanato ai sensi del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito in legge 31 ottobre 2002, n. 246;

Visto il bilancio della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 2004, approvato con proprio decreto n. 26 in data 30 dicembre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2004;

Visti lo schema del conto finanziario per l'esercizio 2004 e la relazione illustrativa, predisposti a cura del servizio del bilancio;

Vista la relazione del collegio dei revisori dei conti in data 22 aprile 2005, nella quale viene espresso parere favorevole in ordine alla concordanza dei risultati esposti nel conto finanziario con le scritture contabili, nonché alla regolarità della gestione finanziaria;

Sentiti il consiglio di amministrazione nell'adunanza del 27 aprile 2005 ed il consiglio di presidenza nell'adunanza del 3-4 maggio 2005, che hanno espresso parere favorevole;

Vista la nota del segretario generale con la quale viene trasmesso lo schema del conto finanziario, unitamente alle relazioni ed ai pareri acquisiti;

Decreta:

È approvato, ai sensi dell'art. 28, comma 4, del sopra citato regolamento di autonomia, il conto finanziario della gestione della Corte dei conti per l'anno 2004.

Il presente decreto, unitamente al conto finanziario, sarà inviato, a cura del segretario generale, entro il 30 giugno 2005, ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché al Ministero dell'economia e delle finanze e sarà trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 6 maggio 2005

Il presidente: STADERINI

CORTE DEI CONTI

CONTO FINANZIARIO
RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2004

CONTO FINANZIARIO DELLA CORTE DEI CONTI DELL'ESERCIZIO 2004 - COMPETENZA

ENTRATE	PREVISIONI INIZIALI (a)	VARIAZIONI (b)	PREVISIONI DEFINITIVE (c=a+b)	ENTRATE ACCERTATE (d)	SOMME RISCOSSE (e)	SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE (f=d-e)	-
1. SEGRETARIATO GENERALE	**240.665.011**	**10.077.842**	**250.742.853**	**249.347.707**	**185.737.945**	**63.609.762**	-
1.1. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	240.665.011	10.077.842	250.742.853	249.347.707	185.737.945	63.609.762	-
1.1.1. ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	*223.633.000*	*9.531.110*	*233.164.110*	*233.381.780*	*169.898.990*	*63.482.790*	-
1.1.2. ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	*3.832.011*	-	*3.832.011*	*2.219.195*	*2.092.223*	*126.972*	-
1.1.3. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	*13.200.000*	*546.732*	*13.746.732*	*13.746.732*	*13.746.732*	-	-
TOTALE ENTRATE	**240.665.011**	**10.077.842**	**250.742.853**	**249.347.707**	**185.737.945**	**63.609.762**	-
SPESE	PREVISIONI INIZIALI (a)	VARIAZIONI (b)	PREVISIONI DEFINITIVE (c=a+b)	SOMME IMPEGNATE (d)	SOMME PAGATE (e)	SOMME RIMASTE DA PAGARE (f=d-e)	ECONOMIE (g=c-d)
1. SEGRETARIATO GENERALE	**113.761.424**	**9.195.467**	**122.956.891**	**116.498.171**	**104.187.062**	**12.311.109**	**6.458.720**
1.1. SPESE CORRENTI	108.620.424	6.848.467	115.468.891	109.012.863	101.921.446	7.091.417	6.456.028
1.1.1. FUNZIONAMENTO	105.534.500	3.661.807	109.196.307	108.936.220	101.891.315	7.044.905	260.087
1.1.1.1. UFFICIO DI PRESIDENZA	*682.000*	*390.000*	*1.072.000*	*990.140*	*621.992*	*368.148*	*81.860*
1.1.1.2. CONSIGLIO DI PRESIDENZA	*1.443.500*	*44.000*	*1.487.500*	*1.311.270*	*1.141.155*	*170.115*	*176.230*
1.1.1.3. UFFICI DEL SEGRETARIATO GENERALE	*97.975.000*	*4.210.000*	*102.185.000*	*102.183.264*	*97.487.088*	*4.696.176*	*1.736*
1.1.1.4. UFFICIO DEL RESPONSABILE PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI	*5.434.000*	- *982.193*	*4.451.807*	*4.451.546*	*2.641.080*	*1.810.466*	*261*
1.1.2. INTERVENTI	26.000	-	26.000	21.615	21.615	-	4.385
1.1.2.1. CONTRIBUTI AD ENTI	*26.000*	-	*26.000*	*21.615*	*21.615*	-	*4.385*
1.1.3. ONERI COMUNI	3.059.924	3.186.660	6.246.584	55.028	8.516	46.512	6.191.556
1.1.3.1. RISARCIMENTI GIUDIZIARI	*25.000*	*31.000*	*56.000*	*55.028*	*8.516*	*46.512*	*972*
1.1.3.2. FONDO DI RISERVA	*3.034.924*	*3.155.660*	*6.190.584*	-	-	-	*6.190.584*
1.1.4. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	p.m.	-	p.m.	-	-	-	-
1.1.4.1. INDENNITA'	*p.m.*	-	*p.m.*	-	-	-	-
1.2. SPESE IN CONTO CAPITALE	5.141.000	2.347.000	7.488.000	7.485.308	2.265.616	5.219.692	2.692
1.2.1. INVESTIMENTI	5.141.000	2.347.000	7.488.000	7.485.308	2.265.616	5.219.692	2.692
1.2.1.1. INFORMATICA DI SERVIZIO	*4.926.000*	*2.397.000*	*7.323.000*	*7.323.000*	*2.103.788*	*5.219.212*	-
1.2.1.2. BENI MOBILI	*215.000*	- *50.000*	*165.000*	*162.308*	*161.828*	*480*	*2.692*
2. SERVIZIO AFFARI GENERALI	**23.189.343**	- **2.989.598**	**20.199.745**	**19.404.185**	**14.652.175**	**4.752.010**	**795.560**
2.1. SPESE CORRENTI	21.952.343	- 3.022.398	18.929.945	18.244.799	13.707.067	4.537.732	685.146
2.1.1. FUNZIONAMENTO	21.946.662	- 3.022.398	18.924.264	18.244.799	13.707.067	4.537.732	679.465
2.1.1.1. UFFICI CENTRALI	*8.378.328*	- *1.029.000*	*7.349.328*	*7.205.284*	*5.056.491*	*2.148.793*	*144.044*
2.1.1.2. UFFICI CENTRALI E REGIONALI	*1.993.000*	*183.050*	*2.176.050*	*2.141.780*	*1.256.811*	*884.969*	*34.270*
2.1.1.3. SEZIONI CONTROLLO REGIONALI	*3.362.334*	- *619.771*	*2.742.563*	*2.609.053*	*2.107.581*	*501.472*	*133.510*
2.1.1.4 SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI	*4.492.000*	- *813.157*	*3.678.843*	*3.495.196*	*2.982.561*	*512.635*	*183.647*
2.1.1.5. PROCURE REGIONALI	*3.721.000*	- *743.520*	*2.977.480*	*2.793.486*	*2.303.623*	*489.863*	*183.994*
2.1.2. INTERVENTI	p.m.	-	p.m.	-	-	-	-
2.1.2.1. BENESSERE DEL PERSONALE	*p.m.*	-	*p.m.*	-	-	-	-
2.1.3. ONERI COMUNI	5.681	-	5.681	-	-	-	5.681
2.1.3.1. PARTITE DI GIRO	*5.681*	-	*5.681*	-	-	-	*5.681*
2.1.3.2. FITTI FIGURATIVI	*p.m.*	-	*p.m.*	-	-	-	-
2.2. SPESE IN CONTO CAPITALE	1.237.000	32.800	1.269.800	1.159.386	945.108	214.278	110.414
2.2.1. INVESTIMENTI	1.237.000	32.800	1.269.800	1.159.386	945.108	214.278	110.414
2.2.1.1. BENI MOBILI PER UFFICI CENTRALI	*610.000*	- *135.000*	*475.000*	*471.048*	*396.848*	*74.200*	*3.952*
2.2.1.2. BENI MOBILI PER SEZIONI CONTROLLO REGIONALI	*176.000*	*74.500*	*250.500*	*221.402*	*156.474*	*64.928*	*29.098*
2.2.1.3. BENI MOBILI PER SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI	*234.000*	*81.600*	*315.600*	*273.840*	*240.380*	*33.460*	*41.760*
2.2.1.4. BENI MOBILI PER PROCURE REGIONALI	*217.000*	*11.700*	*228.700*	*193.096*	*151.406*	*41.690*	*35.604*
3. SERVIZIO RISORSE UMANE E FORMAZIONE	**103.714.244**	**3.871.973**	**107.586.217**	**107.078.202**	**93.701.756**	**13.376.446**	**508.015**
3.1. SPESE CORRENTI	103.714.244	3.871.973	107.586.217	107.078.202	93.701.756	13.376.446	508.015
3.1.1. FUNZIONAMENTO	103.689.244	3.871.973	107.561.217	107.053.202	93.680.889	13.372.313	508.015
3.1.1.1. UFFICI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE	*103.689.244*	*3.871.973*	*107.561.217*	*107.053.202*	*93.680.889*	*13.372.313*	*508.015*
3.1.2. ONERI COMUNI	25.000	-	25.000	25.000	20.867	4.133	-
3.1.2.1. RISARCIMENTI GIUDIZIARI	*25.000*	-	*25.000*	*25.000*	*20.867*	*4.133*	-
3.1.3. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	p.m.	-	p.m.	-	-	-	-
3.1.3.1. INDENNITA'	*p.m.*	-	*p.m.*	-	-	-	-
TOTALE SPESE	**240.665.011**	**10.077.842**	**250.742.853**	**242.980.558**	**212.540.993**	**30.439.565**	**7.762.295**

CONTO FINANZIARIO DELLA CORTE DEI CONTI DELL'ESERCIZIO 2004 - RESIDUI

ENTRATE	SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME RISCOSSE DURANTE L'ESERCIZIO 2004	MAGGIORI O MINORI ACCERTAMENTI	SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE	-
1. SEGRETARIATO GENERALE	**60.160.072**	**60.127.497**	**- 2.475**	**30.100**	-
1.1. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	60.160.072	60.127.497	- 2.475	30.100	-
1.1.1. ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	58.315.236	58.315.236	-	-	-
1.1.2. ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	1.844.836	1.812.261	- 2.475	30.100	-
1.1.3. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	-	-	-	-
TOTALE ENTRATE	**60.160.072**	**60.127.497**	**- 2.475**	**30.100**	-

SPESE	SOMME RIMASTE DA PAGARE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME PAGATE DURANTE L'ESERCIZIO 2004	MINORI IMPEGNI	RESIDUI PERENTI	SOMME RIMASTE DA PAGARE
1. SEGRETARIATO GENERALE	**19.297.945**	**16.734.371**	**350.297**	**47.843**	**2.165.434**
1.1. SPESE CORRENTI	14.898.500	14.058.554	118.928	47.843	673.175
1.1.1. FUNZIONAMENTO	14.812.768	13.972.822	118.928	47.843	673.175
1.1.1.1. UFFICIO DI PRESIDENZA	149.740	145.153	170	4.417	-
1.1.1.2. CONSIGLIO DI PRESIDENZA	267.736	162.498	17.209	41.543	46.486
1.1.1.3. UFFICI DEL SEGRETARIATO GENERALE	12.038.464	11.851.356	90.890	-	96.218
1.1.1.4. UFFICIO DEL RESPONSABILE PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI	2.356.828	1.813.815	10.659	1.883	530.471
1.1.2. INTERVENTI	-	-	-	-	-
1.1.2.1. CONTRIBUTI AD ENTI	-	-	-	-	-
1.1.3. ONERI COMUNI	85.732	85.732	-	-	-
1.1.3.1. RISARCIMENTI GIUDIZIARI	85.732	85.732	-	-	-
1.1.3.2. FONDO DI RISERVA	-	-	-	-	-
1.1.4. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	-	-	-	-	-
1.1.4.1. INDENNITA'	-	-	-	-	-
1.2. SPESE IN CONTO CAPITALE	4.399.445	2.675.817	231.369	-	1.492.259
1.2.1. INVESTIMENTI	4.399.445	2.675.817	231.369	-	1.492.259
1.2.1.1. INFORMATICA DI SERVIZIO	4.399.445	2.675.817	231.369	-	1.492.259
1.2.1.2. BENI MOBILI	-	-	-	-	-
2. SERVIZIO AFFARI GENERALI	**5.711.641**	**4.426.249**	**39.414**	**12.687**	**1.233.291**
2.1. SPESE CORRENTI	5.480.760	4.201.311	39.077	12.687	1.227.685
2.1.1. FUNZIONAMENTO	5.480.760	4.201.311	39.077	12.687	1.227.685
2.1.1.1. UFFICI CENTRALI	3.148.138	2.217.695	31.508	12.687	886.248
2.1.1.2. UFFICI CENTRALI E REGIONALI	397.924	376.246	5.331	-	16.347
2.1.1.3. SEZIONI CONTROLLO REGIONALI	607.003	410.968	113	-	195.922
2.1.1.4 SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI	725.339	603.532	1.018	-	120.789
2.1.1.5. PROCURE REGIONALI	602.356	592.870	1.107	-	8.379
2.1.2. INTERVENTI	-	-	-	-	-
2.1.2.1. BENESSERE DEL PERSONALE	-	-	-	-	-
2.1.3. ONERI COMUNI	-	-	-	-	-
2.1.3.1. PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	-
2.1.3.2. FITTI FIGURATIVI	-	-	-	-	-
2.2. SPESE IN CONTO CAPITALE	230.881	224.938	337	-	5.606
2.2.1. INVESTIMENTI	230.881	224.938	337	-	5.606
2.2.1.1. BENI MOBILI PER UFFICI CENTRALI	146.672	140.730	336	-	5.606
2.2.1.2. BENI MOBILI PER SEZIONI CONTROLLO REGIONALI	15.659	15.659	-	-	-
2.2.1.3. BENI MOBILI PER SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI	44.877	44.877	-	-	-
2.2.1.4. BENI MOBILI PER PROCURE REGIONALI	23.673	23.672	1	-	-
3. SERVIZIO RISORSE UMANE E FORMAZIONE	**20.314.321**	**14.701.063**	**2.942.488**	**56.249**	**2.614.521**
3.1. SPESE CORRENTI	20.314.321	14.701.063	2.942.488	56.249	2.614.521
3.1.1. FUNZIONAMENTO	20.313.530	14.700.272	2.942.488	56.249	2.614.521
3.1.1.1. UFFICI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE	20.313.530	14.700.272	2.942.488	56.249	2.614.521
3.1.2. ONERI COMUNI	791	791	-	-	-
3.1.2.1. RISARCIMENTI GIUDIZIARI	791	791	-	-	-
3.1.3. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	-	-	-	-	-
3.1.3.1. INDENNITA'	-	-	-	-	-
TOTALE SPESE	**45.323.907**	**35.861.683**	**3.332.199**	**116.779**	**6.013.246**

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

PARTE I - ENTRATE

Capitoli di provenienza	Capitolo	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI (a)	VARIAZIONI (b)	PREVISIONI DEFINITIVE (c=a+b)	ENTRATE ACCERTATE (d)	SOMME RISCOSSE (e)	SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE (f=d-e)
		1. SEGRETARIATO GENERALE	**240.665.011**	**+10.077.842**	**250.742.853**	**249.347.707**	**185.737.945**	**63.609.762**
		1.1. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	240.665.011	+10.077.842	250.742.853	249.347.707	185.737.945	63.609.762
		1.1.1. ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	223.633.000	+9.531.110	233.164.110	233.381.780	169.898.990	63.482.790
110	110	Fondo per il funzionamento della Corte dei conti	223.633.000	+9.531.110	233.164.110	233.381.780	169.898.990	63.482.790
		1.1.2. ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	3.832.011	-	3.832.011	2.219.195	2.092.223	126.972
120	120	Entrate eventuali e diverse	3.000.000	-	3.000.000	1.333.010	1.235.154	97.856
121	121	Proventi e contributi eventuali derivanti dall'attività del Seminario permanente sui controlli	p.m.	-	p.m.	-	-	-
122	122	Rimborso da parte della Regione siciliana dei canoni corrisposti dalla Corte dei conti per la locazione di immobili, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 6/5/1948, n.655	826.330	-	826.330	886.185	857.069	29.116
123	123	Depositi cauzionali eventuali e provvisori, anticipazioni e partite di giro varie	5.681	-	5.681	-	-	-
		1.1.3. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	13.200.000	+546.732	13.746.732	13.746.732	13.746.732	-
130	130	Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente	13.200.000	+546.732	13.746.732	13.746.732	13.746.732	-
		TOTALE ENTRATE	**240.665.011**	**+10.077.842**	**250.742.853**	**249.347.707**	**185.737.945**	**63.609.762**

PARTE II - SPESE

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI (a)	VARIAZIONI (b)	PREVISIONI DEFINITIVE (c=a+b)	SOMME IMPEGNATE (d)	SOMME PAGATE (e)	SOMME RIMASTE DA PAGARE (f=d-e)	ECONOMIE (g=c-d)
			1. SEGRETARIATO GENERALE	**113.761.424**	**+9.195.467**	**122.956.891**	**116.498.171**	**104.187.062**	**12.311.109**	**6.458.720**
			1.1. SPESE CORRENTI	108.620.424	+6.848.467	115.468.891	109.012.863	101.921.446	7.091.417	6.456.028
			1.1.1. FUNZIONAMENTO	105.534.500	+3.661.807	109.196.307	108.936.220	101.891.315	7.044.905	260.087
			1.1.1.1. UFFICIO DI PRESIDENZA	*682.000*	*+390.000*	*1.072.000*	*990.140*	*621.992*	*368.148*	*81.860*
			Personale							
101	101	*	Compensi per il personale degli uffici di diretta collaborazione al Presidente	610.000	+390.000	1.000.000	922.840	559.426	363.414	77.160
104	104		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale di magistratura per missioni all'estero	60.000	-	60.000	60.000	55.266	4.734	-
			Beni e Servizi							
400	400		Spese di rappresentanza	12.000	-	12.000	7.300	7.300	-	4.700
			1.1.1.2. CONSIGLIO DI PRESIDENZA	*1.443.500*	*+44.000*	*1.487.500*	*1.311.270*	*1.141.155*	*170.115*	*176.230*
			Personale							
151	151	*	Assegno mensile ai componenti non magistrati del Consiglio di presidenza	620.000	-	620.000	612.649	550.587	62.062	7.351
152	152	*	Spese per gettoni di presenza ed indennità di missione ai componenti del Consiglio di presidenza	650.000	+74.000	724.000	556.684	472.743	83.941	167.316
			Beni e Servizi							
410	410		Spese per il funzionamento del Consiglio di presidenza	13.500	-	13.500	12.802	9.951	2.851	698
411	411		Spese per la formazione del personale di magistratura, comprese le indennità ed il rimborso spese di trasporto per missioni, nonché altri oneri accessori	160.000	-30.000	130.000	129.135	107.874	21.261	865
			1.1.1.3. UFFICI DEL SEGRETARIATO GENERALE	*97.975.000*	*+4.210.000*	*102.185.000*	*102.183.264*	*97.487.088*	*4.696.176*	*1.736*
			Personale							
201	201	*	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di magistratura, al netto dell'I.R.A.P. e degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione	70.500.000	+3.800.000	74.300.000	74.300.000	69.776.194	4.523.806	-
202	202	*	Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive per le retribuzioni corrisposte al personale di magistratura	5.000.000	+650.000	5.650.000	5.649.640	5.649.640	-	360

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI (a)	VARIAZIONI (b)	PREVISIONI DEFINITIVE (c=a+b)	SOMME IMPEGNATE (d)	SOMME PAGATE (e)	SOMME RIMASTE DA PAGARE (f=d-e)	ECONOMIE (g=c-d)
203	203	*	Oneri sociali a carico dell'Amministrazione per le retribuzioni corrisposte al personale di magistratura	21.500.000	-150.000	21.350.000	21.350.000	21.350.000	-	-
213	213		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale di magistratura per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	250.000	+110.000	360.000	360.000	337.386	22.614	-
215	215	*	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto al personale di magistratura	70.000	-	70.000	70.000	64.654	5.346	-
220	220	*	Spese per accertamenti sanitari, cure, ricoveri e protesi	1.000	-	1.000	1.000	1.000	-	-
222	222	*	Equo indennizzo al personale di magistratura per la perdita dell'integrità fisica subita in seguito ad infermità contratta per causa di servizio	100.000	-	100.000	100.000	100.000	-	-
			Beni e Servizi							
420	420		Spese per il funzionamento e la manutenzione della Biblioteca centrale, nonché per l'acquisto di pubblicazioni varie	50.000	-	50.000	50.000	50.000	-	-
421	421		Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, mostre, cerimonie, onoranze ed altre manifestazioni, nonché per la partecipazione ad analoghe iniziative di Amministrazioni, Enti ed organismi pubblici e privati	20.000	-	20.000	18.963	18.184	779	1.037
422	422		Compensi per speciali incarichi, compresa l'indennità di missione, ad estranei all'Amministrazione della Corte dei conti	50.000	-	50.000	50.000	26.586	23.414	-
423	423		Spese per il seminario permanente sui controlli di cui all'art. 1, comma 3, della deliberazione delle Sezioni Riunite in data 13/6/97, comprese le indennità ed il rimborso spese di trasporto per missioni	434.000	-200.000	234.000	233.661	113.444	120.217	339

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI (a)	VARIAZIONI (b)	PREVISIONI DEFINITIVE (c=a+b)	SOMME IMPEGNATE (d)	SOMME PAGATE (e)	SOMME RIMASTE DA PAGARE (f=d-e)	ECONOMIE (g=c-d)
			1.1.1.4. UFFICIO DEL RESPONSABILE PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI	*5.434.000*	*-982.193*	*4.451.807*	*4.451.546*	*2.641.080*	*1.810.466*	*261*
			Beni e Servizi							
431	431		Spese per le azioni formative, comprese le indennità di missione	50.000	+100.000	150.000	149.739	46.914	102.825	261
437	437		Spese per la manutenzione e la gestione del sistema informativo automatizzato, compresi gli oneri per la trasmissione di dati	5.384.000	-1.082.193	4.301.807	4.301.807	2.594.166	1.707.641	-
			1.1.2. INTERVENTI	26.000	-	26.000	21.615	21.615	-	4.385
			1.1.2.1. CONTRIBUTI AD ENTI	*26.000*	-	*26.000*	*21.615*	*21.615*	-	*4.385*
500	500		Spese per contributi e quote associative a favore di organismi internazionali, per la partecipazione a convegni, congressi e conferenze organizzati da Paesi esteri e da organismi internazionali, nonché per ospitalità di delegazioni e rappresentanti di Paesi esteri	26.000	-	26.000	21.615	21.615	-	4.385
			1.1.3. ONERI COMUNI	3.059.924	+3.186.660	6.246.584	55.028	8.516	46.512	6.191.556
			1.1.3.1. RISARCIMENTI GIUDIZIARI	*25.000*	*+31.000*	*56.000*	*55.028*	*8.516*	*46.512*	*972*
600	600	*	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria derivanti da sentenze passate in giudicato a favore del personale di magistratura in quiescenza	25.000	+31.000	56.000	55.028	8.516	46.512	972
601	601	*	Spese per l'esecuzione di sentenza di condanna all'equa riparazione per mancato rispetto del termine ragionevole del processo	p.m.	-	p.m.	-	-	-	-
			1.1.3.2. FONDO DI RISERVA	*3.034.924*	*+3.155.660*	*6.190.584*	-	-	-	*6.190.584*
602	602		Fondo di riserva	3.034.924	+3.155.660	6.190.584	-	-	-	(1) 6.190.584
			1.1.4. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	p.m.	-	p.m.	-	-	-	-
			1.1.4.1. INDENNITA'	*p.m.*	-	*p.m.*	-	-	-	-
300	300	*	Indennità per una sola volta in luogo di pensione, spese derivanti dalla ricongiunzione dei servizi, indennità per una volta soltanto ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio al personale di magistratura	p.m.	-	p.m.	-	-	-	-

(1) di cui Euro 1.007.968 # quale accantonamento previsto dal D.M. 29/11/2002

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI (a)	VARIAZIONI (b)	PREVISIONI DEFINITIVE (c=a+b)	SOMME IMPEGNATE (d)	SOMME PAGATE (e)	SOMME RIMASTE DA PAGARE (f=d-e)	ECONOMIE (g=c-d)
			1.2. SPESE IN CONTO CAPITALE	**5.141.000**	**+2.347.000**	**7.488.000**	**7.485.308**	**2.265.616**	**5.219.692**	**2.692**
			1.2.1. INVESTIMENTI	5.141.000	+2.347.000	7.488.000	7.485.308	2.265.616	5.219.692	2.692
			1.2.1.1. INFORMATICA DI SERVIZIO	*4.926.000*	*+2.397.000*	*7.323.000*	*7.323.000*	*2.103.788*	*5.219.212*	-
700	700		Spese per lo sviluppo del sistema informativo	4.926.000	+2.397.000	7.323.000	7.323.000	2.103.788	(2) 5.219.212	-
			1.2.1.2. BENI MOBILI	*215.000*	*-50.000*	*165.000*	*162.308*	*161.828*	*480*	*2.692*
710	710		Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature non informatiche	25.000	-15.000	10.000	7.308	6.828	480	2.692
711	711		Spese per acquisto di dotazioni librarie per la Biblioteca centrale	190.000	-35.000	155.000	155.000	155.000	-	-
			2. SERVIZIO AFFARI GENERALI	**23.189.343**	**-2.989.598**	**20.199.745**	**19.404.185**	**14.652.175**	**4.752.010**	**795.560**
			2.1. SPESE CORRENTI	21.952.343	-3.022.398	18.929.945	18.244.799	13.707.067	4.537.732	685.146
			2.1.1. FUNZIONAMENTO	21.946.662	-3.022.398	18.924.264	18.244.799	13.707.067	4.537.732	679.465
			2.1.1.1. UFFICI CENTRALI	*8.378.328*	*-1.029.000*	*7.349.328*	*7.205.284*	*5.056.491*	*2.148.793*	*144.044*
			Beni e Servizi							
440	440		Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione	70.000	+18.000	88.000	88.000	59.025	28.975	-
441	441		Fitto locali ed oneri accessori	803.328	-120.000	683.328	655.190	643.039	12.151	28.138
442	442		Spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso il servizio di pulizia dei locali	2.070.000	-225.000	1.845.000	1.844.875	1.082.445	762.430	125
443	443		Spese di funzionamento degli uffici centrali	2.375.000	-250.000	2.125.000	2.116.376	1.484.750	631.626	8.624
445	445		Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	2.415.000	-465.000	1.950.000	1.949.641	1.270.855	678.786	359
446	446		Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazioni, riparazioni e manutenzione degli impianti	500.000	-	500.000	499.211	464.399	34.812	789
448	448	*	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, nonché per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	145.000	+13.000	158.000	51.991	51.978	13	106.009

(2) di cui Euro 2.628.120.# per residui propri (art.275 R.C.G.S. lettera C)
ed Euro 2.591.092.# per residui di stanziamento (art. 275 R.C.G.S. lettera F)

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI (a)	VARIAZIONI (b)	PREVISIONI DEFINITIVE (c=a+b)	SOMME IMPEGNATE (d)	SOMME PAGATE (e)	SOMME RIMASTE DA PAGARE (f=d-e)	ECONOMIE (g=c-d)
			2.1.1.2. UFFICI CENTRALI E REGIONALI	*1.993.000*	*+183.050*	*2.176.050*	*2.141.780*	*1.256.811*	*884.969*	*34.270*
			Beni e Servizi							
450	450		Spese per noleggio, esercizio, riparazione e manutenzione, dei mezzi di trasporto, nonché per premi di assicurazione a favore dei conducenti e dei trasportati	300.000	+47.000	347.000	331.739	296.099	35.640	15.261
451	451		Spese postali e telegrafiche	890.000	+0	890.000	890.000	341.511	548.489	-
452	452		Spese inerenti a forniture e lavori da parte dell'Istituto Poligrafico dello Stato	300.000	-40.000	260.000	259.790	143.642	116.148	210
453	453	*	Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazioni e varie, inerenti ai contratti stipulati dall'Amministrazione	3.000	-	3.000	2.646	2.646	-	354
454	454		Spese per convenzioni in materia di sicurezza	500.000	+176.050	676.050	657.605	472.913	184.692	18.445
			2.1.1.3. SEZIONI CONTROLLO REGIONALI	*3.362.334*	*-619.771*	*2.742.563*	*2.609.053*	*2.107.581*	*501.472*	*133.510*
			Beni e Servizi							
460	460		Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione	38.000	-	38.000	33.754	32.224	1.530	4.246
461	461		Fitto locali ed oneri accessori	726.334	-100.000	626.334	622.316	570.355	51.961	4.018
462	462		Spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso il servizio di pulizia dei locali	713.000	-179.000	534.000	499.887	491.798	8.089	34.113
463	463		Spese di funzionamento degli uffici regionali	552.000	-850	551.150	512.391	408.883	103.508	38.759
465	465		Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	173.000	-86.428	86.572	70.309	68.209	2.100	16.263
466	466		Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazioni, riparazioni e manutenzione degli impianti	250.000	-61.000	189.000	152.889	121.088	31.801	36.111
467	467		Spese per la manutenzione e la gestione del sistema informativo automatizzato, compresi gli oneri per la trasmissione di dati	910.000	-192.493	717.507	717.507	415.024	302.483	-
468	468	*	Spese per compensi a consulenti tecnici, comprese le indennità di missione	p.m.	-	p.m.	-	-	-	-

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI (a)	VARIAZIONI (b)	PREVISIONI DEFINITIVE (c=a+b)	SOMME IMPEGNATE (d)	SOMME PAGATE (e)	SOMME RIMASTE DA PAGARE (f=d-e)	ECONOMIE (g=c-d)
			2.1.1.4 SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI	*4.492.000*	*-813.157*	*3.678.843*	*3.495.196*	*2.982.561*	*512.635*	*183.647*
			Beni e Servizi							
470	470		Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione	31.000	-	31.000	22.172	21.421	751	8.828
471	471		Fitto locali ed oneri accessori	1.320.000	-84.000	1.236.000	1.227.665	1.188.705	38.960	8.335
472	472		Spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso il servizio di pulizia dei locali	767.000	-182.000	585.000	550.902	535.696	15.206	34.098
473	473		Spese di funzionamento degli uffici regionali	572.000	-	572.000	544.861	478.027	66.834	27.139
474	474		Spese per l'inaugurazione dell'anno giudiziario	10.000	-	10.000	8.082	8.054	28	1.918
475	475		Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	224.000	-112.000	112.000	94.195	91.033	3.162	17.805
476	476		Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazioni, riparazioni e manutenzione degli impianti	195.000	-49.000	146.000	111.757	93.155	18.602	34.243
477	477		Spese per la manutenzione e la gestione del sistema informativo automatizzato, compresi gli oneri per la trasmissione di dati	1.094.000	-386.157	707.843	707.842	341.400	366.442	1
478	478	*	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, nonché per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	279.000	-	279.000	227.720	225.070	2.650	51.280
			2.1.1.5. PROCURE REGIONALI	*3.721.000*	*-743.520*	*2.977.480*	*2.793.486*	*2.303.623*	*489.863*	*183.994*
			Beni e Servizi							
480	480		Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione	44.000	-	44.000	31.551	30.464	1.087	12.449
481	481		Fitto locali ed oneri accessori	1.128.000	-79.000	1.049.000	1.041.399	1.007.246	34.153	7.601

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI (a)	VARIAZIONI (b)	PREVISIONI DEFINITIVE (c=a+b)	SOMME IMPEGNATE (d)	SOMME PAGATE (e)	SOMME RIMASTE DA PAGARE (f=d-e)	ECONOMIE (g=c-d)
482	482		Spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso il servizio di pulizia dei locali	626.000	-157.000	469.000	434.790	412.808	21.982	34.210
483	483		Spese di funzionamento degli uffici regionali	359.000	-	359.000	336.999	287.284	49.715	22.001
485	485		Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	145.000	-72.363	72.637	67.902	67.190	712	4.735
486	486		Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazioni, riparazioni e manutenzione degli impianti	195.000	-49.000	146.000	96.296	80.524	15.772	49.704
487	487		Spese per la manutenzione e la gestione del sistema informativo automatizzato, compresi gli oneri per la trasmissione di dati	1.094.000	-386.157	707.843	707.842	341.400	366.442	1
488	488	*	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, nonché per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	130.000	-	130.000	76.707	76.707	-	53.293
			2.1.2. INTERVENTI	p.m.	-	p.m.	-	-	-	-
			2.1.2.1. BENESSERE DEL PERSONALE	*p.m.*	-	*p.m.*	-	-	-	-
550	550		Spese per i servizi sociali	p.m.	-	p.m.	-	-	-	-
			2.1.3. ONERI COMUNI	5.681	-	5.681	-	-	-	5.681
			2.1.3.1. PARTITE DI GIRO	*5.681*	-	*5.681*	-	-	-	*5.681*
630	630		Restituzione cauzioni eventuali e provvisorie, anticipazioni e partite di giro varie	5.681	-	5.681	-	-	-	5.681
			2.1.3.2. FITTI FIGURATIVI	*p.m.*	-	*p.m.*	-	-	-	-
631	631		Fitti figurativi relativi agli immobili di proprietà pubblica in uso gratuito all'Amministrazione	p.m.	-	p.m.	-	-	-	-

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI (a)	VARIAZIONI (b)	PREVISIONI DEFINITIVE (c=a+b)	SOMME IMPEGNATE (d)	SOMME PAGATE (e)	SOMME RIMASTE DA PAGARE (f=d-e)	ECONOMIE (g=c-d)
			2.2. SPESE IN CONTO CAPITALE	1.237.000	+32.800	1.269.800	1.159.386	945.108	214.278	110.414
			2.2.1. INVESTIMENTI	1.237.000	+32.800	1.269.800	1.159.386	945.108	214.278	110.414
			2.2.1.1 BENI MOBILI PER GLI UFFICI CENTRALI	*610.000*	*-135.000*	*475.000*	*471.048*	*396.848*	*74.200*	*3.952*
740	740		Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature non informatiche	600.000	-130.000	470.000	469.935	395.735	74.200	65
741	741		Spese per acquisto dotazioni librarie	10.000	-5.000	5.000	1.113	1.113	-	3.887
			2.2.1.2. BENI MOBILI PER SEZIONI CONTROLLO REGIONALI	*176.000*	*+74.500*	*250.500*	*221.402*	*156.474*	*64.928*	*29.098*
760	760		Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature non informatiche	147.000	+74.500	221.500	193.831	129.456	64.375	27.669
761	761		Spese per acquisto di dotazioni librarie	29.000	-	29.000	27.571	27.018	553	1.429
			2.2.1.3. BENI MOBILI PER SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI	*234.000*	*+81.600*	*315.600*	*273.840*	*240.380*	*33.460*	*41.760*
770	770		Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature non informatiche	200.000	+81.600	281.600	251.936	218.582	33.354	29.664
771	771		Spese per acquisto di dotazioni librarie	34.000	-	34.000	21.904	21.798	106	12.096
			2.2.1.4. BENI MOBILI PER PROCURE REGIONALI	*217.000*	*+11.700*	*228.700*	*193.096*	*151.406*	*41.690*	*35.604*
780	780		Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature non informatiche	179.000	+20.700	199.700	176.893	135.499	41.394	22.807
781	781		Spese per acquisto di dotazioni librarie	38.000	-9.000	29.000	16.203	15.907	296	12.797
			3. SERVIZIO RISORSE UMANE E FORMAZIONE	**103.714.244**	**+3.871.973**	**107.586.217**	**107.078.202**	**93.701.756**	**13.376.446**	**508.015**
			3.1. SPESE CORRENTI	103.714.244	+3.871.973	107.586.217	107.078.202	93.701.756	13.376.446	508.015
			3.1.1. FUNZIONAMENTO	103.689.244	+3.871.973	107.561.217	107.053.202	93.680.889	13.372.313	508.015
			3.1.1.1. UFFICI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE	*103.689.244*	*+3.871.973*	*107.561.217*	*107.053.202*	*93.680.889*	*13.372.313*	*508.015*
			Personale							
251	251	*	Stipendi , retribuzione ed altri assegni fissi al personale amministrativo, al netto dell'I.R.A.P. e degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione	69.000.000	-199.040	68.800.960	68.800.960	64.723.115	4.077.845	-

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI (a)	VARIAZIONI (b)	PREVISIONI DEFINITIVE (c=a+b)	SOMME IMPEGNATE (d)	SOMME PAGATE (e)	SOMME RIMASTE DA PAGARE (f=d-e)	ECONOMIE (g=c-d)
252	252	*	Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive per le retribuzioni corrisposte al personale amministrativo	5.000.000	+514.110	5.514.110	5.514.110	4.987.214	526.896	-
253	253	*	Oneri sociali a carico dell'Amministrazione per le retribuzioni corrisposte al personale amministrativo	19.000.000	+1.252.662	20.252.662	20.252.662	18.317.209	1.935.453	-
254	254		Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	320.000	-	320.000	306.758	300.327	6.431	13.242
255	255		Fondo per il finanziamento dei compensi per collaborazioni coordinate e continuative del personale della Regione siciliana	384.244	-	384.244	-	-	-	384.244
257	257	*	Rimborso alle Amministrazioni pubbliche dei compensi corrisposti al proprio personale in posizione di comando o fuori ruolo presso la Corte dei conti, compresi i relativi oneri	800.000	-	800.000	800.000	236.129	563.871	-
260	260	*	Compenso per lavoro straordinario al personale amministrativo	1.300.000	+700.000	2.000.000	2.000.000	893.055	1.106.945	-
261	261	*	Fondo unico di amministrazione	6.000.000	+1.334.241	7.334.241	7.234.388	2.915.849	4.318.539	99.853
262	262	*	Indennità di rischio e indennità di mansione ai centralinisti non vedenti	14.000	-	14.000	11.608	7.800	3.808	2.392
263	263		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	190.000	+180.000	370.000	370.000	313.153	56.847	-
264	264		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni all'estero	p.m.	-	p.m.	-	-	-	-
265	265	*	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto al personale amministrativo	1.500.000	+100.000	1.600.000	1.600.000	895.630	704.370	-
270	270	*	Spese per accertamenti sanitari	5.000	-	5.000	3.333	3.289	44	1.667

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI (a)	VARIAZIONI (b)	PREVISIONI DEFINITIVE (c=a+b)	SOMME IMPEGNATE (d)	SOMME PAGATE (e)	SOMME RIMASTE DA PAGARE (f=d-e)	ECONOMIE (g=c-d)
271	271		Provvidenze a favore del personale amministrativo in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	40.000	+20.000	60.000	60.000	44.832	15.168	-
272	272	*	Equo indennizzo al personale amministrativo per la perdita dell'integrità fisica subita in seguito ad infermità contratta per causa di servizio	20.000	-	20.000	16.453	14.774	1.679	3.547
			Beni e Servizi							
490	490		Spese per il funzionamento dei consigli, comitati e commissioni, compresi i gettoni di presenza, per le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto spettanti ai membri estranei all'Amministrazione	10.000	-	10.000	10.000	3.544	6.456	-
491	491		Spese per l'attuazione di corsi e seminari organizzati dalla Corte dei conti, nonché per la partecipazione a corsi indetti da Enti, Istituti ed Amministrazioni, comprese le indennità di missione ai partecipanti	106.000	-30.000	76.000	72.930	24.969	47.961	3.070
			3.1.2. ONERI COMUNI	25.000	-	25.000	25.000	20.867	4.133	-
			3.1.2.1. RISARCIMENTI GIUDIZIARI	*25.000*	-	*25.000*	*25.000*	*20.867*	*4.133*	-
650	650	*	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria derivanti da sentenze passate in giudicato a favore del personale amministrativo in quiescenza	25.000	-	25.000	25.000	20.867	4.133	-
			3.1.3. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	p.m.	-	p.m.	-	-	-	-
			3.1.3.1. INDENNITA'	*p.m.*	-	*p.m.*	-	-	-	-
350	350	*	Indennità per una sola volta in luogo di pensione, indennità di licenziamento, spese derivanti dalla ricongiunzione dei servizi, indennità per una volta soltanto ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio al personale amministrativo	p.m.	-	p.m.	-	-	-	-
			TOTALE SPESE	**240.665.011**	**+10.077.842**	**250.742.853**	**242.980.558**	**212.540.993**	**30.439.565**	**7.762.295**

RESIDUI ATTIVI

Capitoli di provenienza	Capitolo	DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (a)	SOMME RISCOSSE DURANTE L'ESERCIZIO 2004 (b)	MAGGIORI O MINORI ACCERTAMENTI (c)	SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE [d=a-(b-c)]
		1. SEGRETARIATO GENERALE	**60.160.072**	**60.127.497**	**-2.475**	**30.100**
		1.1. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	60.160.072	60.127.497	-2.475	30.100
		1.1.1. ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	58.315.236	58.315.236	+0	-
110	110	Fondo per il funzionamento della Corte dei conti	58.315.236	58.315.236		-
		1.1.2. ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	1.844.836	1.812.261	-2.475	30.100
120	120	Entrate eventuali e diverse	94.904	94.904	+0	
121	121	Proventi e contributi eventuali derivanti dall'attività del Seminario permanente sui controlli	-	-	+0	-
122	122	Rimborso da parte della Regione siciliana dei canoni corrisposti dalla Corte dei conti per la locazione di immobili, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 6/5/1948, n.655	1.749.932	1.717.357	-2.475	30.100
123	123	Depositi cauzionali eventuali e provvisori, anticipazioni e partite di giro varie	-	-	+0	-
		1.1.3. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	-	+0	-
130	130	Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente	-	-	+0	-
		TOTALE ENTRATE	**60.160.072**	**60.127.497**	**-2.475**	**30.100**

RESIDUI PASSIVI

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE DA PAGARE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (a)	SOMME PAGATE DURANTE L'ESERCIZIO 2004 (b)	MINORI IMPEGNI (c)	RESIDUI PERENTI (d)	SOMME RIMASTE DA PAGARE [e=a-(b+c+d)]
			1. SEGRETARIATO GENERALE	**19.297.945**	**16.734.371**	**350.297**	**47.843**	**2.165.434**
			1.1. SPESE CORRENTI	14.898.500	14.058.554	118.928	47.843	673.175
			1.1.1. FUNZIONAMENTO	14.812.768	13.972.822	118.928	47.843	673.175
			1.1.1.1. UFFICIO DI PRESIDENZA	*149.740*	*145.153*	*170*	*4.417*	-
			Personale					
101	101	*	Compensi per il personale degli uffici di diretta collaborazione al Presidente	148.506	143.919	170	4.417	-
104	104		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale di magistratura per missioni all'estero	1.234	1.234	-	-	-
			Beni e Servizi					
400	400		Spese di rappresentanza	-	-	-	-	-
			1.1.1.2. CONSIGLIO DI PRESIDENZA	*267.736*	*162.498*	*17.209*	*41.543*	*46.486*
			Personale					
151	151	*	Assegno mensile ai componenti non magistrati del Consiglio di presidenza	134.633	49.257	-	41.543	43.833
152	152	*	Spese per gettoni di presenza ed indennità di missione ai componenti del Consiglio di presidenza	118.903	102.344	16.559	-	-
			Beni e Servizi					
410	410		Spese per il funzionamento del Consiglio di presidenza	1.342	1.342	-	-	-
411	411		Spese per la formazione del personale di magistratura, comprese le indennità ed il rimborso spese di trasporto per missioni, nonché altri oneri accessori	12.858	9.555	650	-	2.653

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE DA PAGARE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (a)	SOMME PAGATE DURANTE L'ESERCIZIO 2004 (b)	MINORI IMPEGNI (c)	RESIDUI PERENTI (d)	SOMME RIMASTE DA PAGARE [e=a-(b+c+d)]
			1.1.1.3. UFFICI DEL SEGRETARIATO GENERALE	*12.038.464*	*11.851.356*	*90.890*	-	*96.218*
			Personale					
201	201	*	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di magistratura, al netto dell'I.R.A.P. e degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione	8.666.465	8.666.465	-	-	-
202	202	*	Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive per le retribuzioni corrisposte al personale di magistratura	-	-	-	-	-
203	203	*	Oneri sociali a carico dell'Amministrazione per le retribuzioni corrisposte al personale di magistratura	3.085.893	3.085.893	-	-	-
213	213		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale di magistratura per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	5.499	5.489	10	-	-
215	215	*	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto al personale di magistratura	108.034	3.046	90.768	-	14.220
220	220	*	Spese per accertamenti sanitari, cure, ricoveri e protesi	-	-	-	-	-
222	222	*	Equo indennizzo al personale di magistratura per la perdita dell'integrità fisica subita in seguito ad infermità contratta per causa di servizio	2.437	2.437	-	-	-
			Beni e Servizi					
420	420		Spese per il funzionamento e la manutenzione della Biblioteca centrale, nonché per l'acquisto di pubblicazioni varie	-	-	-	-	-
421	421		Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, mostre, cerimonie, onoranze ed altre manifestazioni, nonché per la partecipazione ad analoghe iniziative di Amministrazioni, Enti ed organismi pubblici e privati	1.587	1.528	59	-	-

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE DA PAGARE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (a)	SOMME PAGATE DURANTE L'ESERCIZIO 2004 (b)	MINORI IMPEGNI (c)	RESIDUI PERENTI (d)	SOMME RIMASTE DA PAGARE [e=a-(b+c+d)]
422	422		Compensi per speciali incarichi, compresa l'indennità di missione, ad estranei all'Amministrazione della Corte dei conti	17.505	15.419	-	-	2.086
423	423		Spese per il seminario permanente sui controlli di cui all'art. 1, comma 3, della deliberazione delle Sezioni Riunite in data 13/6/97, comprese le indennità ed il rimborso spese di trasporto per missioni	151.044	71.079	53	-	79.912
			1.1.1.4. UFFICIO DEL RESPONSABILE PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI	*2.356.828*	*1.813.815*	*10.659*	*1.883*	*530.471*
			Beni e Servizi					
431	431		Spese per le azioni formative, comprese le indennità di missione	51.926	49.586	2.340	-	-
437	437		Spese per la manutenzione e la gestione del sistema informativo automatizzato, compresi gli oneri per la trasmissione di dati	2.304.902	1.764.229	8.319	1.883	530.471
			1.1.2. INTERVENTI	-	-	-	-	-
			1.1.2.1. CONTRIBUTI AD ENTI	-	-	-	-	-
500	500		Spese per contributi e quote associative a favore di organismi internazionali, per la partecipazione a convegni, congressi e conferenze organizzati da Paesi esteri e da organismi internazionali, nonché per ospitalità di delegazioni e rappresentanti di Paesi esteri	-	-	-	-	-
			1.1.3. ONERI COMUNI	**85.732**	**85.732**	-	-	-
			1.1.3.1. RISARCIMENTI GIUDIZIARI	*85.732*	*85.732*	-	-	-
600	600	*	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria derivanti da sentenze passate in giudicato a favore del personale di magistratura in quiescenza	85.732	85.732	-	-	-
601	601	*	Spese per l'esecuzione di sentenza di condanna all'equa riparazione per mancato rispetto del termine ragionevole del processo	-	-	-	-	-

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE DA PAGARE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (a)	SOMME PAGATE DURANTE L'ESERCIZIO 2004 (b)	MINORI IMPEGNI (c)	RESIDUI PERENTI (d)	SOMME RIMASTE DA PAGARE [e=a-(b+c+d)]
			1.1.3.2. FONDO DI RISERVA	-	-	-	-	-
602	602		Fondo di riserva	-	-	-	-	-
			1.1.4. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	-	-	-	-	-
			1.1.4.1. INDENNITA'	-	-	-	-	-
300	300	*	Indennità per una sola volta in luogo di pensione, spese derivanti dalla ricongiunzione dei servizi, indennità per una volta soltanto ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio al personale di magistratura	-	-	-	-	-
			1.2. SPESE IN CONTO CAPITALE	4.399.445	2.675.817	231.369	-	1.492.259
			1.2.1. INVESTIMENTI	4.399.445	2.675.817	231.369	-	1.492.259
			1.2.1.1. INFORMATICA DI SERVIZIO	*4.399.445*	*2.675.817*	*231.369*	-	*1.492.259*
700	700		Spese per lo sviluppo del sistema informativo	4.399.445	2.675.817	231.369	-	1.492.259
			1.2.1.2. BENI MOBILI	-	-	-	-	-
710	710		Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature non informatiche	-	-	-	-	-
711	711		Spese per acquisto di dotazioni librarie per la Biblioteca centrale	-	-	-	-	-
			2. SERVIZIO AFFARI GENERALI	**5.711.641**	**4.426.249**	**39.414**	**12.687**	**1.233.291**
			2.1. SPESE CORRENTI	5.480.760	4.201.311	39.077	12.687	1.227.685
			2.1.1. FUNZIONAMENTO	5.480.760	4.201.311	39.077	12.687	1.227.685
			2.1.1.1. UFFICI CENTRALI	*3.148.138*	*2.217.695*	*31.508*	*12.687*	*886.248*
			Beni e Servizi					
440	440		Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione	17.732	17.597	135	-	-
441	441		Fitto locali ed oneri accessori	65.429	59.859	3.407	-	2.163
442	442		Spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso il servizio di pulizia dei locali	598.303	591.119	2.997	-	4.187

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE DA PAGARE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (a)	SOMME PAGATE DURANTE L'ESERCIZIO 2004 (b)	MINORI IMPEGNI (c)	RESIDUI PERENTI (d)	SOMME RIMASTE DA PAGARE [e=a-(b+c+d)]
443	443		Spese di funzionamento degli uffici centrali	763.999	676.192	11.864	-	75.943
445	445		Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	1.665.819	836.072	13.105	12.687	803.955
446	446		Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazioni, riparazioni e manutenzione degli impianti	36.856	36.856	-	-	-
448	448	*	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, nonché per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	-	-	-	-	-
			2.1.1.2. UFFICI CENTRALI E REGIONALI	*397.924*	*376.246*	*5.331*	-	*16.347*
			Beni e Servizi					
450	450		Spese per noleggio, esercizio, riparazione e manutenzione, dei mezzi di trasporto, nonché per premi di assicurazione a favore dei conducenti e dei trasportati	30.174	29.579	-	-	595
451	451		Spese postali e telegrafiche	130.000	129.894	106	-	-
452	452		Spese inerenti a forniture e lavori da parte dell'Istituto Poligrafico dello Stato	101.761	81.624	5.225	-	14.912
453	453	*	Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazioni e varie, inerenti ai contratti stipulati dall'Amministrazione	-	-	-	-	-
454	454		Spese per convenzioni in materia di sicurezza	135.989	135.149	-	-	840
			2.1.1.3. SEZIONI CONTROLLO REGIONALI	*607.003*	*410.968*	*113*	-	*195.922*
			Beni e Servizi					
460	460		Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione	102	102	-	-	-
461	461		Fitto locali ed oneri accessori	12	12	-	-	-

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE DA PAGARE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (a)	SOMME PAGATE DURANTE L'ESERCIZIO 2004 (b)	MINORI IMPEGNI (c)	RESIDUI PERENTI (d)	SOMME RIMASTE DA PAGARE [e=a-(b+c+d)]
462	462		Spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso il servizio di pulizia dei locali	21.018	20.949	69	-	-
463	463		Spese di funzionamento degli uffici regionali	38.286	37.889	42	-	355
465	465		Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	4.650	4.650	-	-	-
466	466		Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazioni, riparazioni e manutenzione degli impianti	9.364	1.084	-	-	8.280
467	467		Spese per la manutenzione e la gestione del sistema informativo automatizzato, compresi gli oneri per la trasmissione di dati	533.571	346.282	2	-	187.287
468	468	*	Spese per compensi a consulenti tecnici, comprese le indennità di missione	-	-	-	-	-
			2.1.1.4 SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI	*725.339*	*603.532*	*1.018*	-	*120.789*
			Beni e Servizi					
470	470		Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione	447	447	-	-	-
471	471		Fitto locali ed oneri accessori	185.064	181.509	886	-	2.669
472	472		Spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso il servizio di pulizia dei locali	25.980	25.537	-	-	443
473	473		Spese di funzionamento degli uffici regionali	50.952	49.255	-	-	1.697
474	474		Spese per l'inaugurazione dell'anno giudiziario	-	-	-	-	-
475	475		Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	13.657	13.652	5	-	-

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE DA PAGARE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (a)	SOMME PAGATE DURANTE L'ESERCIZIO 2004 (b)	MINORI IMPEGNI (c)	RESIDUI PERENTI (d)	SOMME RIMASTE DA PAGARE [e=a-(b+c+d)]
476	476		Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazioni, riparazioni e manutenzione degli impianti	6.390	6.390	-	-	-
477	477		Spese per la manutenzione e la gestione del sistema informativo automatizzato, compresi gli oneri per la trasmissione di dati	439.304	326.742	127	-	112.435
478	478	*	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, nonché per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	3.545	-	-	-	3.545
			2.1.1.5. PROCURE REGIONALI	*602.356*	*592.870*	*1.107*	-	*8.379*
			Beni e Servizi					
480	480		Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione	431	431	-	-	-
481	481		Fitto locali ed oneri accessori	185.048	181.494	885	-	2.669
482	482		Spese da sostenersi in applicazione di norme di legge, di regolamenti o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi, compreso il servizio di pulizia dei locali	30.074	29.738	29	-	307
483	483		Spese di funzionamento degli uffici regionali	47.512	44.249	66	-	3.197
485	485		Spese per manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	14.821	14.821	-	-	-
486	486		Spese telefoniche: canoni, acquisti, installazioni, riparazioni e manutenzione degli impianti	3.149	3.149	-	-	-
487	487		Spese per la manutenzione e la gestione del sistema informativo automatizzato, compresi gli oneri per la trasmissione di dati	321.321	318.988	127	-	2.206

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE DA PAGARE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (a)	SOMME PAGATE DURANTE L'ESERCIZIO 2004 (b)	MINORI IMPEGNI (c)	RESIDUI PERENTI (d)	SOMME RIMASTE DA PAGARE [e=a-(b+c+d)]
488	488	*	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, nonché per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	-	-	-	-	-
			2.1.2. INTERVENTI	-	-	-	-	-
			2.1.2.1. BENESSERE DEL PERSONALE	-	-	-	-	-
550	550		Spese per i servizi sociali	-	-	-	-	-
			2.1.3. ONERI COMUNI	-	-	-	-	-
			2.1.3.1. PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	-
630	630		Restituzione cauzioni eventuali e provvisorie, anticipazioni e partite di giro varie	-	-	-	-	-
			2.1.3.2. FITTI FIGURATIVI	-	-	-	-	-
631	631		Fitti figurativi relativi agli immobili di proprietà pubblica in uso gratuito all'Amministrazione	-	-	-	-	-
			2.2. SPESE IN CONTO CAPITALE	230.881	224.938	337	-	5.606
			2.2.1. INVESTIMENTI	230.881	224.938	337	-	5.606
			2.2.1.1 BENI MOBILI PER GLI UFFICI CENTRALI	*146.672*	*140.730*	*336*	-	*5.606*
740	740		Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature non informatiche	146.620	140.678	336	-	5.606
741	741		Spese per acquisto dotazioni librarie	52	52	-	-	-
			2.2.1.2. BENI MOBILI PER SEZIONI CONTROLLO REGIONALI	*15.659*	*15.659*	-	-	-
760	760		Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature non informatiche	15.659	15.659	-	-	-
761	761		Spese per acquisto di dotazioni librarie	-	-	-	-	-
			2.2.1.3. BENI MOBILI PER SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI	*44.877*	*44.877*	-	-	-
770	770		Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature non informatiche	44.610	44.610	-	-	-

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE DA PAGARE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (a)	SOMME PAGATE DURANTE L'ESERCIZIO 2004 (b)	MINORI IMPEGNI (c)	RESIDUI PERENTI (d)	SOMME RIMASTE DA PAGARE [e=a-(b+c+d)]
771	771		Spese per acquisto di dotazioni librarie	267	267	-	-	-
			2.2.1.4. BENI MOBILI PER PROCURE REGIONALI	*23.673*	*23.672*	*1*	-	-
780	780		Spese per acquisto di mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature non informatiche	23.253	23.252	1	-	-
781	781		Spese per acquisto di dotazioni librarie	420	420	-	-	-
			3. SERVIZIO RISORSE UMANE E FORMAZIONE	**20.314.321**	**14.701.063**	**2.942.488**	**56.249**	**2.614.521**
			3.1. SPESE CORRENTI	20.314.321	14.701.063	2.942.488	56.249	2.614.521
			3.1.1. FUNZIONAMENTO	20.313.530	14.700.272	2.942.488	56.249	2.614.521
			3.1.1.1. UFFICI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE	*20.313.530*	*14.700.272*	*2.942.488*	*56.249*	*2.614.521*
			Personale					
251	251	*	Stipendi , retribuzione ed altri assegni fissi al personale amministrativo, al netto dell'I.R.A.P. e degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione	9.574.664	5.509.063	2.193.527	25.293	1.846.781
252	252	*	Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive per le retribuzioni corrisposte al personale amministrativo	811.449	809.483	1.020	946	-
253	253	*	Oneri sociali a carico dell'Amministrazione per le retribuzioni corrisposte al personale amministrativo	2.422.825	1.878.026	3.834	10.871	530.094
254	254		Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	940	940	-	-	-
255	255		Fondo per il finanziamento dei compensi per collaborazioni coordinate e continuative del personale della Regione siciliana	-	-	-	-	-
257	257	*	Rimborso alle Amministrazioni pubbliche dei compensi corrisposti al proprio personale in posizione di comando o fuori ruolo presso la Corte dei conti, compresi i relativi oneri	1.266.125	1.266.125	-	-	-
260	260	*	Compenso per lavoro straordinario al personale amministrativo	766.843	746.389	1.532	18.922	-

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE DA PAGARE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (a)	SOMME PAGATE DURANTE L'ESERCIZIO 2004 (b)	MINORI IMPEGNI (c)	RESIDUI PERENTI (d)	SOMME RIMASTE DA PAGARE [e=a-(b+c+d)]
261	261	*	Fondo unico di amministrazione	4.812.719	4.201.517	608.946	196	2.060
262	262	*	Indennità di rischio e indennità di mansione ai centralinisti non vedenti	5.462	5.462	-	-	-
263	263		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni e trasferimenti nel territorio nazionale	76.200	63.724	1.151	21	11.304
264	264		Indennità e rimborso spese di trasporto al personale amministrativo per missioni all'estero	-	-	-	-	-
265	265	*	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto al personale amministrativo	506.841	186.550	124.977	-	195.314
270	270	*	Spese per accertamenti sanitari	-	-	-	-	-
271	271		Provvidenze a favore del personale amministrativo in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	-	-	-	-	-
272	272	*	Equo indennizzo al personale amministrativo per la perdita dell'integrità fisica subita in seguito ad infermità contratta per causa di servizio	431	431	-	-	-
			Beni e Servizi					
490	490		Spese per il funzionamento dei consigli, comitati e commissioni, compresi i gettoni di presenza, per le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto spettanti ai membri estranei all'Amministrazione	8.079	6.483	267	-	1.329

Capitoli di provenienza	Capitolo		DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE DA PAGARE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (a)	SOMME PAGATE DURANTE L'ESERCIZIO 2004 (b)	MINORI IMPEGNI (c)	RESIDUI PERENTI (d)	SOMME RIMASTE DA PAGARE [e=a-(b+c+d)]
491	491		Spese per l'attuazione di corsi e seminari organizzati dalla Corte dei conti, nonché per la partecipazione a corsi indetti da Enti, Istituti ed Amministrazioni, comprese le indennità di missione ai partecipanti	60.952	26.079	7.234	-	27.639
			3.1.2. ONERI COMUNI	**791**	**791**	-	-	-
			3.1.2.1. RISARCIMENTI GIUDIZIARI	*791*	*791*	-	-	-
650	650	*	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria derivanti da sentenze passate in giudicato a favore del personale amministrativo in quiescenza	791	791	-	-	-
			3.1.3. TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	-	-	-	-	-
			3.1.3.1. INDENNITA'	-	-	-	-	-
350	350	*	Indennità per una sola volta in luogo di pensione, indennità di licenziamento, spese derivanti dalla ricongiunzione dei servizi, indennità per una volta soltanto ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio al personale amministrativo	-	-	-	-	-
			TOTALE SPESE	**45.323.907**	**35.861.683**	**3.332.199**	**116.779**	**6.013.246**

QUADRO RIASSUNTIVO - PARTE I - ENTRATE

	DENOMINAZIONE	ENTRATE PREVISTE (a)	ENTRATE ACCERTATE (b)	SOMME RISCOSSE (c)	SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE (d = b - c)
1	**SEGRETARIATO GENERALE**	**250.742.853**	**249.347.707**	**185.737.945**	**63.609.762**
1.1	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	250.742.853	249.347.707	185.737.945	63.609.762
1.1.1	ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	233.164.110	233.381.780	169.898.990	63.482.790
1.1.2	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	3.832.011	2.219.195	2.092.223	126.972
1.1.3	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	13.746.732	13.746.732	13.746.732	-
	TOTALE	**250.742.853**	**249.347.707**	**185.737.945**	**63.609.762**

QUADRO RIASSUNTIVO - PARTE II - SPESE

	CLASSIFICAZIONE ECONOMICA	PREVISIONI DEFINITIVE 2004	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	ECONOMIE
	SPESE CORRENTI (1.1. - 2.1. - 3.1.)					
	FUNZIONAMENTO (1.1.1. - 2.1.1. - 3.1.1.)					
	PERSONALE					
Capitoli	101-104-151-152-201-202-203-213-215-220-222-251-252-253-257-260-261-262-263-264-265-266-270-271-272					
	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	211.710.217	210.953.085	192.569.272	18.383.813	757.132
	BENI E SERVIZI					
Capitoli	400-410-411-420-421-422-423-431-437-440-441-442-443-445-446-448-450-451-452-453-454-460-461-462-463-465-466-467-468-470-471-472-473-474-475-476-477-478-480-481-482-483-485-486-487-488-490-491					
	TOTALE SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	23.971.571	23.281.136	16.709.999	6.571.137	690.435
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	235.681.788	234.234.221	209.279.271	24.954.950	1.447.567
	INTERVENTI (1.1.2. - 2.1.2.)					
Capitoli	500-550	26.000	21.615	21.615	-	4.385
	TOTALE SPESE PER INTERVENTI	26.000	21.615	21.615	0	4.385
	ONERI COMUNI (1.1.3. - 2.1.3. - 3.1.2.)					
Capitoli	600-601-602-630-631-650	6.277.265	80.028	29.383	50.645	6.197.237
	TOTALE SPESE PER ONERI COMUNI	6.277.265	80.028	29.383	50.645	6.197.237
	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA (1.1.4. - 3.1.3.)					
Capitoli	300-350	-	-	-	-	-
	TOTALE SPESE PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	-	-	-	-	-
	TOTALE SPESE CORRENTI	241.985.053	234.335.864	209.330.269	25.005.595	7.649.189
	SPESE IN CONTO CAPITALE (1.2. - 2.2.)					
	INVESTIMENTI (1.2.1. - 2.2.1.)					
Capitoli	700-710-711-740-760-761-770-771-780-781	8.757.800	8.644.694	3.210.724	(1) 5.433.970	113.106
	TOTALE SPESE PER INVESTIMENTI	8.757.800	8.644.694	3.210.724	5.433.970	113.106
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	8.757.800	8.644.694	3.210.724	5.433.970	113.106
	TOTALE SPESE	**250.742.853**	**242.980.558**	**212.540.993**	**30.439.565**	**7.762.295**

QUADRO RIASSUNTIVO - PARTE III - RESIDUI ATTIVI

	DENOMINAZIONE	SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE NELL'ESERCIZIO 2003 (a)	SOMME RISCOSSE DURANTE L'ESERCIZIO 2004 (b)	MAGGIORI O MINORI ACCERTAMENTI (c)	SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE [d = a - (b - c)]
1	**SEGRETARIATO GENERALE**	**60.160.072**	**60.127.497**	**- 2.475**	**30.100**
1.1	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	60.160.072	60.127.497	- 2.475	30.100
1.1.1	ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	58.315.236	58.315.236	-	-
1.1.2	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	1.844.836	1.812.261	- 2.475	30.100
1.1.3	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	-	-	-
	TOTALE	**60.160.072**	**60.127.497**	**- 2.475**	**30.100**

QUADRO RIASSUNTIVO - PARTE III - RESIDUI PASSIVI

	CLASSIFICAZIONE ECONOMICA	SOMME RIMASTE DA PAGARE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2003	SOMME PAGATE DURANTE L'ESERCIZIO 2004	MINORI IMPEGNI	RESIDUI PERENTI	SOMME RIMASTE DA PAGARE
		(a)	(b)	(c)	(d)	[e=a-(b+c+d)]
	SPESE CORRENTI (1.1. - 2.1. - 3.1.)					
	FUNZIONAMENTO (1.1.1. - 2.1.1. - 3.1.1.)					
	PERSONALE					
Capitoli	101-104-151-152-201-202-203-213-215-220-222-251-252-253-257-260-261-262-263-264-265-266-270-271-272					
	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	32.516.103	26.727.794	3.042.494	102.209	2.643.606
	BENI E SERVIZI					
Capitoli	400-410-411-420-421-422-423-431-437-440-441-442-443-445-446-448-450-451-452-453-454-460-461-462-463-465-466-467-468-470-471-472-473-474-475-476-477-478-480-481-482-483-485-486-487-488-490-491					
	TOTALE SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8.090.955	6.146.611	57.999	14.570	1.871.775
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	40.607.058	32.874.405	3.100.493	116.779	4.515.381
	INTERVENTI (1.1.2. - 2.1.2.)					
Capitoli	500-550	-	-	-	-	-
	TOTALE SPESE PER INTERVENTI	0	0	-	-	-
	ONERI COMUNI (1.1.3. - 2.1.3. - 3.1.2.)					
Capitoli	600-601-602-630-631-650	86.523	86.523	0	0	-
	TOTALE SPESE PER ONERI COMUNI	86.523	86.523	0	0	-
	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA (1.1.4. - 3.1.3.)					
Capitoli	300-350	0	-	-	0	-
	TOTALE SPESE PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA	0	-	-	0	-
	TOTALE SPESE CORRENTI	40.693.581	32.960.928	3.100.493	116.779	4.515.381
	SPESE IN CONTO CAPITALE (1.2. - 2.2.)					
	INVESTIMENTI (1.2.1. - 2.2.1.)					
Capitoli	700-710-711-740-760-761-770-771-780-781	4.630.326	2.900.755	231.706	-	(1) 1.497.865
	TOTALE SPESE PER INVESTIMENTI	4.630.326	2.900.755	231.706	-	1.497.865
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	4.630.326	2.900.755	231.706	-	1.497.865
	TOTALE SPESE	**45.323.907**	**35.861.683**	**3.332.199**	**116.779**	**6.013.246**

QUADRO RIASSUNTIVO - PARTE IV - RISULTATI DIFFERENZIALI

COMPETENZA	
ENTRATE previste	250.742.853
SPESE previste	250.742.853
AVANZO previsto	-
ENTRATE accertate	249.347.707
SPESE impegnate	242.980.558
AVANZO DI COMPETENZA	6.367.149
GESTIONE DEI RESIDUI	
Minori accertamenti	- 2.475
Riduzioni impegni e residui perenti	3.448.978
Arrotondamenti	3
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	9.813.655

RESIDUI	ATTIVI	PASSIVI
Residui al 31/12/03	60.160.072	45.323.910
Arrotondamenti		- 3
Variazioni in aumento		
Variazioni in diminuzione	- 2.475	- 3.448.978
Differenza al 31/12/04	60.157.597	41.874.929
Riscossioni	60.127.497	-
Pagamenti	-	35.861.683
Rimanenza al 31/12/04	30.100	6.013.246
Residui di competenza	63.609.762	30.439.565
Residui al 31/12/04	63.639.862	36.452.811

QUADRO RIASSUNTIVO - PARTE V - RISULTATI DIFFERENZIALI

MOVIMENTO DEL FONDO PRESSO LA TESORERIA CENTRALE	
FONDO CASSA esercizio precedente	+50.214.306
SOMME versate alla B.I. in conto esercizio 2003	-51.303.733
Arrotondamenti	-3
CONSISTENZA DI CASSA ad inizio esercizio	-1.089.430
Arrotondamenti	+3
SOMME affluite in Tesoreria	+232.118.710
SOMME rimesse alla Banca d'Italia	-166.570.800
FONDO esistente al 31/12/2004	+64.458.483
SOMME ancora da versare alla Banca d'Italia per pagamenti effettuati dalle Sezioni di Tesoreria fino al 31/12/2004	-81.831.873
AVANZO DI CASSA relativo all'esercizio finanziario 2004	**-17.373.390**

QUADRO RIASSUNTIVO - PARTE VI - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	ANNO 2004	
Consistenza di cassa a inizio esercizio	-1.089.430	-1.089.430
Riscossioni in conto competenza in conto residui	+171.991.213 +60.127.497	+232.118.710
Pagamenti in conto competenza in conto residui	+212.540.993 +35.861.683	-248.402.676
Consistenza di cassa a fine esercizio	-17.373.396	-17.373.396
Arrotondamenti	+6	+6
Residui attivi degli esercizi precedenti dell'esercizio	+30.100 +63.609.762	+63.639.862
Residui passivi degli esercizi precedenti dell'esercizio	+6.013.246 +30.439.565	-36.452.811
Arrotondamenti	-6	-6
Avanzo (+) o disavanzo (-) di amministrazione	**+9.813.655**	**+9.813.655** *

* Di cui Euro 1.007.968 quale accantonamento previsto dal D.M. 29/11/2002.

05A05306

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 11 maggio 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Neorecormon» (epoetina beta) - autorizzata con procedura centralizzata europea. (Determinazione/C n. 32/2005).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del mecidinale «Neorecormon» (epoetina beta) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i muneri:

EU/1/97/031/045 1 siringa preriempita da 30.000 UI;

EU/1/97/031/046 4 siringhe preriempite da 30.000 UI.

Titolare A.I.C.: Roche Registration Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Sistema sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 15/16 febbraio 2005;

Vista la deliberazione n. 9 in data 20 aprile 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale Neorecormon debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numeri A.I.C.

Alla specialità medicinale NEORECORMON (epoetina beta) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezione: 1 siringa preriempita da 30.000 UI - n. A.I.C. 034430456/E (in base 10), 10URHS (in base 32);

confezione: 4 siringhe preriempite da 30.000 UI - n. A.I.C. 034430468/E (in base 10), 10URJ4 (in base 32).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Neorecormon (epoetina beta) è classificata come segue:

confezione: 1 siringa preriempita da 30.000 UI - n. A.I.C. 034430456/E (in base 10) 10URHS (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A nota 12».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 278,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 458,81 euro.

Sconto del 16% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del Sistema sanitario nazionale;

confezione: 4 siringhe preriempite da 30.000 UI - n. AIC 034430468/E (in base 10), 10URJ4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «Cp».

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RNRL: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti.

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 11 maggio 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A05124

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 2 marzo 2005.

Esclusione dalle gare, nel caso di soggetti responsabili di avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici. (Determinazione n. 1/2005).

IL CONSIGLIO

Premesso:

Numerose stazioni appaltanti hanno chiesto a quest'Autorità di esprimere il proprio avviso sulla data di decorrenza dell'interdizione dalla partecipazione alle gare d'appalto e di concessione di lavori pubblici e dalla stipulazione dei relativi contratti, per coloro che hanno reso false dichiarazioni sui requisiti e sulle condizioni necessarie alla partecipazione alle stesse. Il riferimento è, in particolare, all'art. 75, comma 1, lettera *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, introdotto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412, in recepimento — con i necessari adattamenti alle peculiarità dell'ordinamento nazionale — dell'art. 24 della direttiva 93/37/CEE; attiene, pertanto, ai requisiti soggettivi o generali che vanno dichiarati dal concorrente al momento della partecipazione alle gare ed a quelli oggettivi di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e alle altre condizioni previste dal bando, necessari per l'aggiudicazione e la successiva stipulazione dei contratti. Analoga disposizione è contenuta nell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e s. m. secondo cui (relativa lettera *m)* costituisce requisito generale occorrente ai fini della qualificazione delle imprese l'inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento degli attestati di qualificazione. L'Autorità, pur in mancanza, per tale ultima ipotesi, di specifica indicazione di un termine di interdizione, ha ritenuto, per analogia delle fattispecie, che lo stesso fosse pari ad un anno come previsto per i requisiti di partecipazione alle gare (determinazione n. 16/23, del 5 dicembre 2001).

L'intervento dell'Autorità trova giustificazione nel potere alla stessa attribuito di cosiddetta regolazione interpretativa, basato sul disposto di cui all'art. 4, comma 16, lettera *g)*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m., che le consente, tra l'altro, la formazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni (Cons. Stato Sez. IV, 5 aprile 2003, n. 203 e Sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6760); lo stesso, inoltre, si ricollega all'evoluzione del concetto di vigilanza, inteso, oggi, non solo nella verifica del rispetto delle disposizioni formali dettate in materia, ma anche nella definizione sostanziale di regole, a contenuto prettamente interpretativo, che consentano di rendere omogenee le procedure di applicazione della normativa

generale ed astratta da parte di tutti i soggetti interessati al mercato (Cons. Stato Sez. V, 26 maggio 2003, n. 2852); tanto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e s. m. indicato, le delibere e gli atti dell'Autorità riguardanti questioni di rilievo generale o comportanti la soluzione di questioni di massima sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Con l'occasione, sembra anche opportuno dare conto dell'evoluzione interpretativa dell'Autorità sugli ulteriori profili della fattispecie; e tanto anche al fine, programmato dal suo Consiglio, di riassumere in un aggiornato ed unico testo le soluzioni delle questioni portate al suo esame e da esso man mano risolte con specifici atti di regolazione interpretativa.

Ritenuto:

Nell'indicata prospettiva, va premesso che, in base alla normativa vigente, a decorrere dal 1º gennaio 2000, i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 8 della legge n. 109/1994 e s. m., e non esclusi ai sensi del successivo comma 7 (art. 8, comma 8, legge n. 109/1994 e s. m.). Le imprese, quindi, per poter partecipare alle gare per l'affidamento di appalti o di concessioni di lavori pubblici, e stipulare i relativi contratti, devono essere adeguatamente qualificate e moralmente affidabili; vi è, cioè, la necessità del possesso da parte di esse di requisiti (oggettivi) di tipo economico-finanziario e tecnico-organizzativo, e di requisiti (soggettivi) di affidabilità morale e professionale. Quanto ai primi dei requisiti indicati, in base al nuovo sistema di qualificazione, previsto dall'indicato art. 8 della legge n. 109/1994 e s. m. ed attuato dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e s. m., la relativa dimostrazione, in occasione delle singole gare, (nulla dispone in proposito la direttiva comunitaria 37/93/CEE) deve avvenire, per la maggior parte di esse, con la produzione di un'attestazione di qualificazione emessa da soggetti terzi (SOA), i quali, ancorché siano organismi privati, svolgono una funzione pubblicistica di certificazione che sfocia in un'attestazione con valore di atto pubblico (Cons. Stato Sez. VI, 14 maggio 2004, n. 2125). Per cui, per le gare d'importo superiore a 150.000 euro, la produzione del documento — che ha natura fidefaciente — costituisce unica condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici (art. 1, comma 3, detto decreto del Presidente della Repubblica 34/2000 e s. m).

Per la maggior parte delle gare, quindi, i requisiti di idoneità oggettiva del partecipante sono considerati di tipo statico; una volta, cioè, accertati (sulla base della pregressa attività) e certificati in apposito documento, se ne presume l'esistenza e la permanenza per tutta la durata di validità (cinque anni) dell'attestazione di qualificazione, e non necessitano d'ulteriore verifica in occasione delle singole e specifiche gare. Per le gare, invece, d'importo pari o inferiore a 150.000 euro, le imprese, ove non abbiano l'attestazione di qualificazione o non intendano produrla, sono tenute a dichiarare di possedere i requisiti oggettivi occorrenti e sono tenute eventualmente a dimostrarli, se sorteggiate, nel procedimento cosiddetto di verfica a campione, di cui all'art. 10, comma 1-*quater*, della legge n. 109/1994 e s.m. e, comunque, se provvisorie aggiudicatarie o seconde graduate; analogamente, per gli appalti d'importo a base di gara superiore a euro 20.658.276 (40.000.000.000 di vecchie lire), i concorrenti, oltre a produrre il documento di qualificazione conseguita nella classifica VIII, devono dichiarare, e poi dimostrare con le modalità previste dallo stesso art. 10, comma 1-*quater*, della legge n. 109/1994 e s. m. in precedenza richiamato, di aver realizzato una cifra d'affari in lavori non inferiore a tre volte l'importo a base di gara (art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e s. m.).

La normativa sul nuovo sistema di qualificazione delle imprese, come attuato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e s. m., prevede, inoltre, un complesso meccanismo di pubblicizzazione dei dati relativi a quelle qualificate, con l'istituzione presso l'Osservatorio dei lavori pubblici (art. 4, comma 10, lettera *c)*, della legge n. 109/1994 e s. m.) di un casellario informatico (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e s. m.) in cui vanno inseriti in via informatica, per ogni impresa qualificata, tra l'altro e per quanto rileva ai fini dell'esaminata fattispecie: *r)* gli eventuali provvedimenti di esclusione dalle gare ai sensi dell'art. 8, comma 7, della legge (n. 109/1994 e s. m.) adottati dalle stazioni appaltanti; *s)* le eventuali falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, accertate in esito alla procedura di cui all'art. 10, comma 1-*quater*, della legge stessa. Da tenere presente al riguardo che, ai sensi dell'indicato comma 7 dell'art. 8 della legge n. 109/1994 e s. m. e fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale del (vecchio) Albo nazionale costruttori continuava a disporre la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'art. 24, primo comma, della direttiva comunitaria 93/37/CEE, il quale, come già rilevato, elenca i requisiti soggettivi di affidabilità morale e professionale dei concorrenti e che, tra l'altro, consente alle stazioni appaltanti l'esclusione dell'imprenditore: lettera *g)* che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste per la relativa partecipazione. All'esclusione dalle gare, dal 1º gennaio 2000, devono provvedere direttamente le stazioni appaltanti sulla base, in via transitoria e per determinare la durata dell'interdizione, dei medesimi criteri valevoli per il Comitato centrale del vecchio Albo nazionale costruttori. Successivamente, tuttavia, dalla data di entrata in vigore del già richiamato decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412, l'esclusione dalla partecipazione alle gare opera per l'anno precedente la data di pubblicazione

del bando di gara; avviene cioè automaticamente e senza possibilità di graduazione temporale della sanzione.

Diversamente da quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi (oggettivi), i requisiti di affidabilità morale e professionale (soggettivi o generali) del concorrente, oltre a dover esistere al momento del conseguimento dell'attestazione di qualificazione (art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e s.m.), devono, invece, permanere fino alla data della partecipazione alle gare e fino alla stipulazione dei relativi contratti (art. 75, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e s. m.). Si tratta, in particolare, di requisiti dinamici — riguardanti la persona fisica dell'imprenditore o, per alcuni di essi (lett. *c)* del detto art. 75) nel caso trattasi di impresa collettiva, dei suoi amministratori o direttori tecnici — suscettibili d'evoluzione nel tempo e per i quali non è, quindi, ipotizzabile un meccanismo statico di accertamento come avviene per quelli di tipo oggettivo. D'altra parte, tuttavia, pretenderne una specifica comprova in tutte le fasi in cui si articola la procedura di gara e fino alla stipulazione del contratto, oltre ad un notevole ed inutile aggravio per i concorrenti, sarebbe stato in controtendenza rispetto alla normativa sulla documentazione amministrativa di cui al testo unico contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s. m.. Di modo che, per esigenze di semplificazione e di speditezza procedimentale ed armonizzazione con la normativa sull'autocertficazione, ne è stata imposta (comma 2 dell'indicato art. 75 decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e s. m.) la dichiarazione (che vale, in base all'art. 77-*bis* del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s. m. come introdotto dall'art. 15 del collegato alla finanziaria per il 2002, anche per i precedenti penali e per i carichi pendenti), con l'obbligo per le stazioni appaltanti di effettuare idonei controlli, anche a campione (art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s. m.) e con l'obbligo della verifica del relativo possesso prima dell'aggiudicazione definitiva.

Conclusivamente, pertanto, all'atto della partecipazione alle gare per l'aggiudicazione di appalti o di concessioni di lavori pubblici, il concorrente deve: sempre, dichiarare di possedere i requisiti generali di affidabilità morale e professionale di cui all'art. 75 del più volte richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e s. m.; dichiarare di possedere, per le gare di piccolo importo — ove non produca l'attestazione di qualificazione — quelli oggettivi di idoneità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e, per le gare di grande rilevanza economica, una cifra di affari non inferiore a tre volte l'importo a base di gara; e dichiarare, infine, tutte le altre circostanze le quali, per legge o per scelta discrezionale della stazione appaltante, siano rilevanti ai fini della partecipazione e dell'aggiudicazione dei contratti. Il mero riscontro della regolarità formale delle dichiarazioni indicate è, poi, sufficiente, all'apertura del plico contenente l'offerta, all'ammissione del concorrente alla procedura di gara, tranne il caso in cui, dallo stesso contenuto dell'atto, emerga una condizione preclusiva: mancanza ad es. di un requisito, o situazione di controllo tra imprese che ne preclude la congiunta partecipazione.

Quanto ai requisiti soggettivi ed alle altre condizioni occorrenti, la loro necessaria verifica trova giustificazione nella considerazione che l'aggiudicazione definitiva è subordinata all'accertamento per l'aggiudicatario del possesso di tutti i requisiti richiesti e delle altre condizioni previste; per cui le stazioni appaltanti devono effettuare tutti i controlli preordinati allo scopo (Cons. Stato Sez. V, 28 maggio 2004, n. 2370). E conseguentemente, applicando la normativa sulla semplificazione della documentazione amministrativa — che, avendo valenza generale, è applicabile anche alle procedure selettive per l'aggiudicazione di appalti pubblici (Cons. Stato Sez. V, 9 dicembre 2003, n. 6768) — le stazioni appaltanti devono, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s. m., attivare il controllo con le modalità di cui al relativo art. 43 senza che ne derivi aggravio probatorio per i concorrenti: consultando, quindi, direttamente gli archivi delle amministrazioni certificanti o chiedendo alle stesse, anche utilizzando strumenti informatici o telematici, conferma scritta circa la rispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri posseduti; e con la preclusione di richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse sono tenute a certificare; dovendo acquisire d'ufficio le relative informazioni previa indicazione da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati richiesti. In nessun caso le stazioni appaltanti possono stipulare il contratto, se il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori (art. 71, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999).

Nella finalità di meglio garantire la serietà e la veridicità delle dichiarazioni concernenti i requisiti soggettivi e le altre condizioni di partecipazione alle gare, si è anche ritenuto di far conseguire — in continuità con il già richiamato sistema di qualificazione basato sull'Albo nazionale costruttori — all'accertata falsità delle dichiarazioni medesime, ed in aggiunta alle altre, anche penali, previste sanzioni, l'ulteriore effetto interdittivo dalla partecipazione a tutte le successive gare d'appalto e di concessione per la durata di un anno; nel precedente sistema di qualificazione l'interdizione, come più volte rilevato, in caso di falsità delle dichiarazioni, poteva variare da tre a sei mesi. Nel recepire, quindi, nell'ordinamento interno, l'art. 24 della più volte richiamata direttiva 93/37/CEE, si è riprodotta e meglio definita, anche per armonizzarla alla normativa interna sul Casellario informatico, l'ipotesi (di cui alla lettera *g)* dell'art. 24 della suddetta direttiva) dell'ulteriore requisito soggettivo, occorrente ai fini della parte-

cipazione alle gare, dell'inesistenza di false dichiarazioni nel fornire informazioni alla stazione appaltante. Si è così stabilito, con la disposizione qui analizzata, che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti, tra gli altri, i soggetti che, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio. Rispetto al precedente sistema di qualificazione ed alla normativa comunitaria, la disposizione in esame differisce, pertanto, per il fatto che l'interdizione dalle gare è obbligatoria ed è disposta da ciascuna della stazioni appaltanti interessate (art. 8, comma 7, legge n. 109/1994 e s. m.); si richiede, inoltre, che le false dichiarazioni siano risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio. La previsione interdittiva, pur traendo occasione da una disciplina dettata specificamente per i requisiti soggettivi, è formulata in maniera onnicomprensiva ed è formalmente estesa, per un'evidente esigenza sistematica, anche all'ipotesi della mancata comprova dei requisiti oggettivi, per la quale, peraltro, l'assimilazione degli effetti alla mancata dimostrazione di quelli soggettivi era già stata disposta con il rinvio fatto dall'art. 10, comma 1-*quater*, della legge n. 109/1994 e s. m., alle misure sanzionatorie previste dall'art. 8, comma 7, stessa legge, che ai requisiti soggettivi specificamente ineriva.

Considerato:

Così ricostruita la genesi dell'esaminata fattispecie e definitone il contenuto prescrittivo, va dato atto che, nella concreta applicazione della norma, sono emerse difficoltà interpretative relative, innanzi tutto, all'individuazione dei requisiti e delle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, la cui accertata falsa dichiarazione comporta il previsto effetto interdittivo: i requisiti cui si riferisce la norma sono soltanto quelli economico-finanziario e tecnico-organizzativi, la cui mancata comprova comporta, ai sensi dell'art. 10, comma 1-*quater*, della legge n. 109/1994 e s. m., l'esclusione dalla gara, l'incameramento della cauzione e la segnalazione all'Autorità di vigilanza per i provvedimenti di cui all'art. 4, comma 7, della legge stessa e per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'art. 8, comma 7; oppure sono anche quelli generali di affidabilità morale e professionale del concorrente, quali individuati nelle lettere da *a)* ad *h)* del comma 1 dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e che occorre, in base al relativo comma 2, dichiarare di possedere ai sensi delle leggi vigenti?

Sul punto, tenendo conto del dato letterale, delle finalità perseguite e della ricostruzione sistematica della disposizione, quest'Autorità ha sempre ritenuto e ritiene tuttora che la norma vada interpretata nel suo significato più ampio e comprensivo: nel senso, cioè, che i requisiti dalla cui accertata falsa dichiarazione consegue l'effetto interdittivo, sono anche quelli generali di affidabilità morale e professionale del concorrente, sempre che del provvedimento di esclusione dalla (precedente) gara sia stato fatto inserimento nel Casellario informatico delle imprese ai sensi della lettera *r)* dell'art. 27 decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e s. m. D'altra parte, va anche dato atto che all'interpretazione dell'Autorità sembra si sia adeguata anche la giurisprudenza dei tribunali amministrativi regionali i quali avevano, in un primo momento, ritenuto di propendere per la tesi restrittiva, secondo cui la sanzione dell'interdizione per un anno dalle gare di appalto si produceva per la sola ipotesi della mancata comprova dei requisiti oggettivi di tipo economico-finanziario e tecnico-organizzativo (Tar Lazio, Sez. III, n. 2996/2003).

Di modo che, applicando il combinato disposto di cui ai richiamati art. 4, comma 7, e art. 10, comma 1-*quater*, della legge n. 109/1994 e s. m., le stazioni appaltanti devono segnalare all'Autorità tutti i concorrenti che, nel procedimento di verifica a campione, non abbiano fornito la prova del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi o per i quali non sia stata confermata la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta; e l'Autorità, a sua volta, ove non ravvisi l'esistenza di un giustificato motivo, oltre all'irrogazione di una sanzione pecuniaria fino a 100.000.000 di vecchie lire, dispone l'annotazione nel Casellario informatico ai sensi della lettera *s)* dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e s. m.

Vi è stata, inoltre, controversia in ordine all'individuazione del soggetto che deve, eventualmente, verificare la ricorrenza della circostanza esimente per le false dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi ed alle altre condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara, ed ove la falsità dell'autodichiarazione non sia stata accertata in occasione e con le modalità del procedimento di verifica a campione previsto per i requisiti oggettivi e nel qual caso è competente l'Autorità. Sul punto, la giurisprudenza prevalente dei tribunali amministrativi regionali ha ritenuto che l'Autorità, ove sia posta a conoscenza di atti riguardanti le imprese qualificate è tenuta — salvo il caso che consti l'inesistenza, in punto di fatto, dei presupposti o comunque l'inconferenza della notizia contenuta nei predetti atti — a procedere all'annotazione nel Casellario informatico dei relativi contenuti, considerato che detto Casellario è, *ex lege*, nel nuovo sistema unico e obbligatorio di qualificazione delle imprese, la fonte ufficiale cui le singole stazioni appaltanti possono e devono attingere le notizie necessarie per verificare se un'impresa sia in condizione o meno di poter legittimamente contrarre con la pubblica amministrazione in materia di opere e lavori pubblici. Costituisce, dunque — secondo l'indirizzo in esame — dovere dell'Autorità, per il tramite dell'Osservatorio dei lavori pubblici, procedere in applicazione delle norme dell'art. 4, comma 16, della legge n. 109/1994 e s. m. e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e s. m., alla puntuale e tempestiva annotazione nel Casellario di detti atti e notizie riguardanti le imprese qualificate, così come pervenuti, di modo che

le stazioni appaltanti, che sono gli unici soggetti ai quali la legge ha affidato il potere di esclusione dalle gare, siano messe in grado, altrettanto tempestivamente, di operare le valutazioni di competenza, sia che esse consistano in un'attività vincolata come nel caso di esclusione di impresa che versi in stato decozionale (art. 75, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e s. m.) sia che comportino una valutazione discrezionale, (ad esempio nelle ipotesi previste dalla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, non avendo la relativa disposizione specificato quali singoli e individuati reati incidono sull'affidabilità morale e professionale) (TAR Lazio, Sez. III, 12 settembre 2003, n. 7600).

Sulla base dell'indicato indirizzo giurisprudenziale sono, quindi, le stazioni appaltanti a dover verificare l'esistenza di circostanze esimenti e a provvedere alla segnalazione all'Autorità sia dei casi di relativa insussistenza e per i quali ricorrano, pertanto, tutte le condizioni per l'applicazione della sanzione dell'interdizione per un anno dalle gare, sia di quelli per i quali ha rilevato sussistenti le circostanze esimenti. Anche in tale prospettiva, resta, comunque, nei casi di insussistenza di cause esimenti, un margine d'intervento da parte dell'Autorità, la quale, sulla base delle stesse richiamate indicazioni giurisprudenziali, non è tenuta all'annotazione nel Casellario informatico se vi è manifesta mancanza dei presupposti di fatto o inconferenza della segnalazione ricevuta. Ed in relazione a tale eventuale intervento, ed al fine di poter essere messa in condizione di effettuare in maniera ottimale le valutazioni di competenza, l'Autorità ha ritenuto di predisporre due schemi di segnalazione (allegato *A* se l'annotazione riguarda la fase di partecipazione alla gara e l'allegato *B* se l'annotazione riguarda la fase di esecuzione dei lavori) e che potranno essere utilizzati, all'occorrenza dalle stazioni appaltanti.

Altra questione interpretativa — che, poi, concerne lo specifico quesito oggetto di esame — attiene, infine, alla individuazione della data di decorrenza dell'effetto sanzionatorio interdittivo.

Con riferimento all'identico problema interpretativo concernente l'ipotesi del rilascio e della verifica degli attestati di qualificazione SOA, l'Autorità, (determinazione n. 6 del 21 aprile 2004), ha implicitamente ritenuto che l'interdizione al rilascio o al rinnovo del documento di attestazione, derivante dalla già segnalata analoga disposizione di cui alla lettera *m)* del comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e s. m., decorre dalla data di inserimento della notizia nel Casellario informatico delle imprese.

Occorre, tuttavia, dare atto che a tale conclusione l'Autorità è pervenuta, sia per la specificità dell'attività delle SOA, sia, soprattutto, all'esito di una complicata ed a volte contraddittoria elaborazione interpretativa, progressivamente maturata per la soluzione della questione che da tempo più risalente si era posta con riferimento al disposto dell'art. 75, comma 1, lettera *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e s. m. qui esaminato; testo letteralmente anodino e per la cui interpretazione logico-sistematica l'Autorità ha dovuto tener conto, nella progressiva maturazione della migliore soluzione, degli inconvenienti e delle contraddizioni che la prassi operativa man mano evidenziava per ciascuna delle scelte adottate.

Sicché, in un primo momento (determinazione n. 16/23 del 5 dicembre 2001), l'Autorità riteneva che il termine dell'interdizione dalle gare prevista dall'esaminata fattispecie decorresse dalla data di commissione del fatto da parte del concorrente; data che, successivamente, veniva individuata in quella costituente termine ultimo per la presentazione dell'offerta come previsto nel bando di gara o in quella in cui si faceva uso della falsa dichiarazione, e cioè al momento in cui veniva accertata la non veridicità della dichiarazione resa (determinazione n. 13, del 15 luglio 2003). In tale ultima determinazione, al fine di fare in modo che si riducesse al minimo la distanza temporale tra la commissione del fatto e la sua pubblicizzazione sul Casellario informatico, si faceva anche presente che i responsabili del procedimento, dopo avere escluso i concorrenti per la mancata comprova dei previsti requisiti, dovessero immediatamente provvedere ad informarne l'Autorità che, a sua volta, doveva subito procedere all'annotazione nel Casellario informatico.

L'indicata linea interpretativa si ritrova anche in una pronuncia di un tribunale amministrativo regionale (TAR Toscana, 7 giugno 2004, n. 1880), secondo la quale non poteva essere condiviso l'assunto che la data da cui computare il periodo annuale dell'esclusione dalle gare fosse quello in cui dell'illecito venga fatta annotazione nel Casellario informatico delle imprese (come affermato dall'ordinanza TAR Piemonte, 20 marzo 2003, n. 356) e che, invece, la decorrenza della sanzione non può che principiare dalla data in cui venga commesso l'illecito.

La prassi operativa ha evidenziato, tuttavia, che l'adottata soluzione interpretativa produce effetti distorsivi nel mercato degli appalti, perché l'interdizione non risulta ancorata ad una data obiettivamente determinata e facilmente accertabile dalle stazioni appaltanti, e soprattutto per il tempo intercorrente tra la commissione dell'illecito e l'inserimento della relativa notizia nel Casellario informatico; in molti casi, si è avuta la partecipazione alle gare di soggetti i quali avevano reso in precedenza dichiarazioni non veritiere e che, conseguentemente, ne dovevano essere esclusi, senza che le stazioni appaltanti avessero avuto la possibilità di verificarne l'idoneità, con grave imbarazzo delle stesse in merito alla sorte del contratto che, talvolta, risultava alle stesse aggiudicato.

L'intervallo temporale tra la data in cui veniva resa la fals dichiarazione e quella in cui della stessa veniva data notizia nel Casellario informatico, nella maggior parte dei casi è stato di molti mesi o addirittura superiore ad un anno e tale, quindi, da vanificare la sanzione,

comunque da portare ad un notevole ridimensionamento della stessa. E tanto è avvenuto per il tempo occorrente alle stazioni appaltanti:

1) per individuare i soggetti di cui controllare le dichiarazioni;

2) per eseguire il controllo delle stesse con gli adempimenti di verifica stabiliti dall'art. 10 comma 1-*quater*, della legge n. 109/1994 e s. m. o previsti dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s. m.;

3) per effettuare le segnalazioni all'Autorità, nonché per l'annotazione da parte della stessa del dato nel Casellario informatico.

Veniva in evidenza, inoltre, che risultati ancora più distorsivi si verificavano facendo retroagire l'effetto sanzionatorio, una volta inserito il dato nel Casellario informatico, alla data di commissione del fatto; e ciò in considerazione della necessità di farne conseguire l'invalidità di contratti nelle more aggiudicati o per i quali vi era già stata la consegna dei lavori. In sostanza, è stata riscontrata l'irrealizzabilità del principale presupposto necessario al buon funzionamento dell'adottata soluzione interpretativa, costituito dal non eccessivo sfasamento tra la data di commissione del fatto illecito e della sua pubblicizzazione nel Casellario informatico.

Dal che la ritenuta necessità da parte dell'Autorità — e come già in precedenza anticipato — di un ripensamento della questione, in ragione anche di una pronunzia del Consiglio di Stato nel frattempo intervenuta, la quale, sia pure in sede cautelare, è sembrata offrire una chiave di lettura della norma comportante una sua interpretazione sistematicamente più corretta, e comunque più rispondente alle comuni esigenze di certezza dei dati che è propria dell'intero sistema: il supremo Consesso di giustizia amministrativa nella pronunzia indicata testualmente rilevava che, quanto all'esigenza di garantire l'effettività della sanzione di esclusione da tutte le gare in caso di dichiarazioni mendaci sui requisiti di ammissione, deve osservarsi che il periodo di sospensione per effetto del provvedimento cautelare non va in riduzione, in caso di esito negativo dell'impugnativa, del periodo di durata della misura sanzionatoria (Cons. Stato. sez. VI, ordinanza n. 1448/04). Secondo il Consiglio di Stato, pertanto, l'interdizione per un anno dalle gare nel caso di false dichiarazioni deve essere in ogni caso effettiva; per cui i tempi del processo, ove vi sia esito sfavorevole per l'interessato, non vanno in decurtazione del periodo indicato e non possono valere al ridimensionamento della sanzione. Lo stesso ragionamento può essere fatto per l'attività amministrativa occorrente ai fini dell'accertamento della falsità della dichiarazione resa ed alla annotazione della relativa notizia nel Casellario informatico; il tempo occorrente allo scopo di accertare l'avvenuta falsificazione della dichiarazione e di annotare detta notizia nel Casellario anzidetto non può ridurre la durata dell'interdizione e, quindi, va detratto dal relativo periodo di un anno.

Di modo che più aderente alle esigenze del sistema sembra la soluzione sottesa all'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte (n. 356, del 20 marzo 2003), secondo cui la decorrenza della sanzione non può che coincidere con la data in cui la falsa dichiarazione venga accertata e resa pubblica dall'Autorità di vigilanza; ché, diversamente argomentando, l'efficacia concreta della stessa finirebbe con l'essere legata unicamente ad un elemento assolutamente accidentale, cioè la tempestività della comunicazione eseguita dall'amministrazione appaltante della falsa dichiarazione resa dall'impresa interessata, fino ad essere, nei casi estremi, del tutto obliterata. A ciò si aggiunge che tale soluzione interpretativa non pregiudica gli interessi delle imprese, che si riteneva inizialmente di dover salvaguardare, stante l'indifferenza per le stesse della decorrenza dell'anno di interdizione, che, come ritenuto dal Consiglio di Stato, deve essere comunque intero ed effettivo; ed anzi procura anche alle imprese il vantaggio di avere certezza del periodo di preclusione alla partecipazione alle gare.

Sulla base delle considerazioni svolte, si è dell'avviso:

a) che i requisiti la cui falsa dichiarazione comporta l'effetto interdittivo di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. sono anche quelli soggettivi di affidabilità morale e professionale del concorrente;

b) di confermare che — nel caso in cui l'impresa abbia reso dichiarazioni non veritiere in sede di partecipazione ad una gara di appalto o in sede di rilascio dell'attestazione di qualificazione — il divieto — previsto dall'art. 17, comma 1, lettera *m)*, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. in merito al rilascio dell'attestazione di qualificazione, nonché in merito al considerare positiva l'effettuazione della verifica triennale — è pari ad un anno e decorre dalla data di inserimento nel casellario informatico dell'informazione in ordine alle dichiarazioni non veritiere rese dall'impresa;

c) che il periodo di un anno in ordine al divieto di partecipare alle gare e di stipulare i contratti — previsto dall'art. 75, comma 1, lettera *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. per le imprese che abbiano reso dichiarazioni non veritiere in occasione di una partecipazione ad una gara di appalto — decorre dalla data di inserimento dell'informazione nel casellario informatico delle imprese;

d) che le stazioni appaltanti, al fine di rendere l'attività di inserimento delle informazioni nel casellario informatico delle imprese rapida e precisa, possono utilizzare gli allegati modelli (allegato *A* se l'annotazione riguarda la fase di partecipazione alla gara e l'allegato *B* se l'annotazione riguarda la fase di esecuzione dei lavori);

e) che resta confermato che i responsabili del procedimento, dopo avere escluso i concorrenti per la mancata comprova dei previsti requisiti, devono, entro dieci giorni, provvedere ad informarne l'Autorità che, a sua volta, procederà nei tempi tecnici necessari all'annotazione dell'informazione nel Casellario informatico.

Roma, 2 marzo 2005

Il presidente: ROSSI BRIGANTE

ALLEGATO A

(da impiegare per la segnalazione di fatti riguardanti la fase di partecipazione alla gara, diversi da quelli di cui al procedimento ex art. 10, comma 1 quater, della legge n. 109/94 e s.m., da annotare nel casellario)

ALL'AUTORITÀ
PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
Ufficio verifica requisiti imprese (Ufficio VERI)
Via di Ripetta, 246
00186 Roma

N. FAX 06.3672.3430/3431

COMUNICAZIONE AI FINI DELL'INSERIMENTO NEL CASELLARIO INFORMATICO EX ART. 27 DEL D.P.R. 25 GENNAIO 2000, N. 34 DI DATI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE NEI CUI CONFRONTI SUSSISTONO CAUSE DI ESCLUSIONE EX ART. 75 DEL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554 NONCHÉ PER L'ANNOTAZIONE DI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE RITENUTE UTILI.

1. Stazione appaltante

1.1. Codice fiscale: ....

1.2. Denominazione: ....

1.3. Indirizzo:...

2. Responsabile del procedimento, presidente di gara o dirigente che sottoscrive la comunicazione

2.1. Nome e cognome: ....

2.2. Ufficio / Settore a cui è preposto: ....

2.3. Carica rivestita: ....

2.4. N. telefonico:....................................

2.5. N. fax:..

2.6. E-mail: ....

3. Individuazione dell'intervento

3.1. Procedura di scelta concorrente:

3.1.1. Pubblico incanto ☐

3.1.2. Licitazione privata ☐

3.1.3. Licitazione privata semplificata ☐

3.1.4. Appalto concorso ☐

3.1.5. Trattativa privata ☐

3.2. Oggetto dell'appalto :..
....
....
....

3.2.1. Data di pubblicazione del bando: ..../ ..... / ....

3.2.2. Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ...../ ..../ ......

3.2.3. Importo appalto sotto euro 150.000 ☐

3.2.4. Compreso tra euro 150.000 e euro 6.242.028 (equivalenti a 5.000.000 DSP) ☐

3.2.5. Sopra euro 6.242.028 (equivalenti a 5.000.000 DSP) ☐

3.2.6. Importo complessivo al lordo: euro ....

4. Ditta segnalata

4.1. Codice fiscale: ……………………………………

4.2. Ragione sociale: ……………………………………

4.3. Sede legale: ……………………………………

4.4. N. telefonico: ……………………………………

4.5. N. fax: ……………………………………

4.6. E-mail: ……………………………………

4.7. Impresa qualificata: ☐

4.8. Nome e cognome del legale rappresentante: ……………………………………

4.9. Posizione della ditta segnalata:

4.9.1. Sorteggiata ☐

4.9.2. Individuata non tramite sorteggio ☐

4.9.3. Prima o seconda classificata ☐

4.9.4. Segnalata nel corso dei lavori ☐

4.9.5. Segnalata dopo la conclusione dei lavori ☐

5. Motivo/i della segnalazione che ha/hanno comportato l'esclusione dalla gara, diverso/i da quello/i di cui al procedimento ex art. 10, comma 1-*quater* della legge 11 febbraio 1994 e s. m. e art. 27, lett. s), del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, che rimangono disciplinati dalle norme e dalle prassi vigenti;

5.1. Procedure concorsuali o cessazione di attività *(art. 75, comma 1, lettera a), del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; art. 27, comma 2, lettere n), o) e r) del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34*):

5.1.1. Stato di fallimento ☐

5.1.2. Liquidazione coatta ☐

5.1.3. Amministrazione controllata ☐

5.1.4. Concordato preventivo ☐

5.1.5. Procedure concorsuali pendenti ☐

5.1.6. Cessazione di attività ☐

5.2. Procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423/56 (*art. 75, comma 1, lettera b), del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; art. 27, comma 2, lettere r) e t), del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34*):

5.2.1. Nome e cognome del soggetto sottoposto al procedimento:……………………………………………………………
Carica rivestita nell'ambito dell'impresa/società ……………………………

5.2.2. Nome e cognome del soggetto sottoposto al procedimento:……………………………………………………………
Carica rivestita nell'ambito dell'impresa/società ……………………………

5.2.3. Nome e cognome del soggetto sottoposto al procedimento:……………………………………………………………
Carica rivestita nell'ambito dell'impresa/società ……………………………

5.2.4. Nome e cognome del soggetto sottoposto al procedimento:……………………………………………………………
Carica rivestita nell'ambito dell'impresa/società ……………………………

5.3. Sentenze di condanna passate in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ovvero decreti penali (*art. 75, comma 1, lettera c), del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; art. 27, comma 2, lettera q), r) e t), del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34*):

5.3.1. Nome e cognome del soggetto nei cui confronti è stata pronunciata sentenza o decreto:……………………………………………; carica rivestita nell'ambito dell'impresa/società: ……………… tipo/i di reato: ……………………………

5.3.2. Nome e cognome del soggetto nei cui confronti è stata pronunciata sentenza o decreto:………………………………; carica rivestita nell'ambito dell'impresa/società: ……………… tipo/i di reato: ……………………………

5.3.3. Nome e cognome del soggetto nei cui confronti è stata pronunciata sentenza o decreto:………………………………; carica rivestita nell'ambito dell'impresa/società: ……………… tipo/i di reato: …………………………
5.3.4. Nome e cognome del soggetto nei cui confronti è stata pronunciata sentenza o decreto:………………………………; carica rivestita nell'ambito dell'impresa/società: ……………… tipo/i di reato: …………………………
5.3.5. Nome e cognome del soggetto nei cui confronti è stata pronunciata sentenza o decreto:………………………………; carica rivestita nell'ambito dell'impresa/società: ……………… tipo/i di reato: …………………………
5.3.6. Nome e cognome del soggetto nei cui confronti è stata pronunciata sentenza o decreto:………………………………; carica rivestita nell'ambito dell'impresa/società: ……………… tipo/i di reato: …………………………

5.4. Violazione del divieto di intestazione fiduciaria (*art. 75, comma 1, lettera d), del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; art. 27, comma 2, lettere r) e t), del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34*):

5.4.1. Osservazioni della Stazione appaltante: ……………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

5.5. Violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale e di regolarità contributiva (*art. 75, comma 1, lettera e) del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; art. 27, comma 2, lettere p), r) e t), del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34; art. 2, comma 1, decreto legge 25 settembre 2002, n. 210 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; articolo 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*):

5.5.1. Irregolarità contributiva INPS ☐ sede di:…………………………;
5.5.1.1. Importo non corrisposto: euro …………………… per gli anni: ……, ……, ……, ……., ……;
5.5.1.2. Attestata alla data del: ……/………./……….;
5.5.1.3. Eventuale contenzioso in atto ☐innanzi a……………………;

5.5.2. Irregolarità contributiva INPS ☐ sede di:…………………………;
5.5.2.1. Importo non corrisposto: euro …………………… per gli anni: ……, ……, ……, ……., ……;
5.5.2.2. Attestata alla data del: ……/………./……….;
5.5.2.3. Eventuale contenzioso in atto ☐innanzi a……………………;

5.5.3. Irregolarità contributiva INAIL ☐ sede di:……………………;
5.5.3.1. Importo non corrisposto: euro …………………… per gli anni: ……, ……, ……, ……., ……;
5.5.3.2. Attestata alla data del: ……/………./……….;
5.5.3.3. Eventuale contenzioso in atto ☐innanzi a……………………;

5.5.4. Irregolarità contributiva INAIL ☐ sede di:……………………;
5.5.4.1. Importo non corrisposto: euro …………………… per gli anni: ……, ……, ……, ……., ……;
5.5.4.2. Attestata alla data del: ……/………./……….;
5.5.4.3. Eventuale contenzioso in atto ☐innanzi a……………………;

5.5.5. Irregolarità contributiva Cassa Edile ☐ sede di:………………;
5.5.5.1. Importo non corrisposto: euro …………………… per gli anni: ……, ……, ……, ……., ……;
5.5.5.2. Attestata alla data del: ……/………./……….;
5.5.5.3. Eventuale contenzioso in atto ☐innanzi a……………………;

5.5.6. Irregolarità contributiva Cassa Edile ☐ sede di:………………;
5.5.6.1. Importo non corrisposto: euro …………………… per gli anni: ……, ……, ……, ……., ……;
5.5.6.2. Attestata alla data del: ……/………./………;
5.5.6.3. Eventuale contenzioso in atto ☐ innanzi a……………………;
5.5.7. Soggetto che si è avvalso del piano individuale di emersione non ancora concluso ☐

5.6. Gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici (art. 75, comma 1, lettera e) del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; art. 27, comma 2, lettere p), r) e t), del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34):

5.6.1. Valutazioni della Stazione appaltante in merito alla gravità delle infrazioni commesse dal soggetto concorrente (*sia esso l'impresa o il suo amministratore*): ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

5.7. Irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (*art. 75, comma 1, lettera g), del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; art. 27, comma 2, lettere r) e t), del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34*):

5.7.1. Irregolarità accertata dall'Agenzia delle Entrate - sede di:……………;
5.7.1.1. Importo non corrisposto: euro …………………… per gli anni: ………, ………., ………, ………, ……….;
5.7.1.2. Attestata alla data del: …. /……/ ……..;
5.7.1.3. Eventuale contenzioso concluso ☐ innanzi a …………………

5.8. Irregolarità nei riguardi di condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara (*previste dalle norme oppure dal bando di gara*) (*art. 27, comma 2, lettera t), del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34*):

5.8.1. Partecipazione plurima ☐
5.8.2. Collegamento sostanziale ☐ con:
…………………………………………(codice fiscale ……………………);
…………………………………………(codice fiscale ……………………);
…………………………………………(codice fiscale ……………………);
…………………………………………(codice fiscale ……………………).
5.8.3. Controllo ex art. 2359 c.c. ☐ con:
…………………………………………(codice fiscale ……………………);
…………………………………………(codice fiscale ……………………);
…………………………………………(codice fiscale ……………………);
…………………………………………(codice fiscale ……………………).
5.8.4. Altra condizione:…………………………………………………… ☐

5.9. Sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 (*art. 27, comma 2, lettera t), del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34*).

5.9.1. Cause di decadenza, di divieto o di sospensione ☐
5.9.2. Tentativi di infiltrazione mafiosa ☐

5.10. Irregolarità rispetto agli obblighi previsti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (*art. 27, comma 2, lettere p) e t), del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34; art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68*):

5.10.1. Impresa con organico da 15 fino a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ☐
5.10.2. Impresa con organico oltre 35 dipendenti ☐

5.11. Incapacità del legale rappresentante dell'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione a causa dell'emissione, senza autorizzazione o senza provvista, di assegni bancari e postali come risultante dall'"*Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari*" di cui all'art. 10 bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e s.m. (*art. 27, comma 2, lettera t), del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34; art. 1 e art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, modificata dal d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507*):

5.11.1. Mancanza di autorizzazione ☐

5.11.2. Difetto di provvista: ☐

5.11.3. Irregolarità dell'assegno ☐

5.12. Mancata veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 19-bis, 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, rilasciate dall'impresa per la partecipazione alla gara, in quanto non concorrente con altri motivi di esclusione, o contraffazione di documenti:

5.12.1. E' stato accertato il mancato riscontro oggettivo in atti della P.A. delle autodichiarazioni rilasciate per la partecipazione alla gara, non concorrente con altri motivi di esclusione ☐

5.12.2. Formazione di atti falsi ☐ atto oggetto di contraffazione ....

6. Controllo ex art. 71 del d.P.R. 445/2000 della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del medesimo d.P.R. 445/2000 (*anche nel caso di esclusione ai sensi dell'art. 75, comma 1, lett. h) del d.P.R. n. 554/99 e s.m., laddove la relativa dichiarazione sia risultata difforme da quanto risultante nel casellario informatico*)

6.1. Dichiarazioni risultate veritiere ☐

6.2. Dichiarazioni relative a requisiti mancanti, omesse o non previste ☐

6.3. Dichiarazioni che, anche se difformi, la S.A. ritiene non vadano iscritte nel casellario ☐

6.3.1. Motivi addotti dalla S.A. ....
....
....

6.4. Dichiarazioni in contrasto con gli atti della pubblica amministrazione

6.4.1. Sussiste l'esimente dell'errore scusabile ☐

6.4.1.1. Motivi addotti dalla S.A. ....
....
....

6.4.2. Dichiarazioni scientemente false ☐

6.4.2.1. Motivi addotti dalla S.A. ....
....
....

6.4.3. Denuncia all'A.G. per dichiarazione mendace o per formazione di atti falsi ☐

7. Provvedimenti adottati dalla stazione appaltante in caso di esclusione dalla gara

7.1. Provvedimento di esclusione

7.1.1. Tipo di provvedimento o atto: (determinazione dirigenziale, verbale di esclusione, verbale di revoca dell'aggiudicazione, ecc.),........................ .... sottoscritto da:...............................data del provvedimento o atto di esclusione: .... / .... / ....;

7.2. Escussione della cauzione

7.2.1. Cauzione richiesta ☐

7.2.2. Cauzione incamerata ☐

8. Giustificazioni eventualmente addotte da parte dell'impresa alla stazione appaltante

....
....
....
....
....
....
....
....

9. Osservazioni della stazione appaltante

....
....
....
....
....
....

10. Documenti allegati alla presente comunicazione

10.1. Dichiarazione presentata all'atto dell'offerta dall'impresa segnalata relativamente al possesso dei requisiti generali e al rispetto delle condizioni prescritte dal bando di gara ☐

10.2. Provvedimento o verbale di esclusione ☐

10.3. Casellario giudiziale ☐

10.4. Certificato carichi pendenti ☐

10.5. Sentenze di condanna passate in giudicato, sentenze patteggiate, decreti penali ☐

10.6. Attestati INPS, INAIL, CASSE EDILI ☐

10.7. .... ☐

10.8. .... ☐

........................., .../ ..../ ......

Firma del Responsabile del procedimento o del Presidente di gara o del Dirigente che sottoscrive la presente comunicazione. ....

ALLEGATO B

(da impiegare nel caso di segnalazione di fatti riguardanti la fase di esecuzione dei lavori, da annotare nel casellario)

ALL'AUTORITÀ
PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
Ufficio verifica requisiti imprese (Ufficio VERI)
Via di Ripetta, 246
00186 Roma

N. FAX 06.3672.3430/3431

COMUNICAZIONE AI FINI DELL'INSERIMENTO NEL CASELLARIO INFORMATICO EX ART. 27 DEL D.P.R. 25 GENNAIO 2000, N. 34 DI DATI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE NEI CUI CONFRONTI SUSSISTONO CAUSE DI ESCLUSIONE EX ART. 75 DEL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554 NONCHÉ PER L'ANNOTAZIONE DI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE RITENUTE UTILI.

1. Stazione appaltante

1.1. Codice fiscale: ....
1.2. Denominazione: ....
1.3. Indirizzo:..

2. Responsabile del procedimento o dirigente che sottoscrive la comunicazione

2.1. Nome e cognome: ....
2.2. Ufficio / Settore a cui è preposto: ....
2.3. Carica rivestita: ....
2.4. N. telefonico:..................................
2.5. N. fax:..
2.6. E-mail: ....

3. Individuazione dell'intervento

3.1. Codice univoco attribuito dall'Autorità: ....
3.2. Oggetto dell'appalto :..
3.3. ....
3.4. ....
3.5. ....

3.5.1. Data di pubblicazione del bando: ..../ ..... / ....
3.5.2. Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ..../ ..... / ....
3.5.3. Consegna dei lavori in via d'urgenza: ☐ data: ..../..... / ......
3.5.4. Contratto d'appalto stipulato in data: ..../ ..... / ....
al n. di rep. ....
3.5.5. Contratto d'appalto registrato in data: ..../ ..... / ....
n. di reg. ....
3.5.6. Importo del contratto euro ....
3.5.7. Importo dell'atto di sottomissione o dell'atto aggiuntivo euro ....
....
3.5.8. Importo dell'atto di sottomissione o dell'atto aggiuntivo euro ....
....
3.5.9. Importo totale euro ....

4. Ditta aggiudicataria

4.1. Codice fiscale: ……………………………………………

4.2. Ragione sociale: ……………………………………………………………………

4.3. Sede legale: ……………………………………………………………………

4.4. N. telefonico: ………………………………

4.5. N. fax: ………………………………………

4.6. E-mail: ……………………………………

4.7. Impresa qualificata: ☐

4.8. Nome e cognome del legale rappresentante: …………………………

4.9. Nome e cognome del direttore tecnico: …………………………

4.10. Posizione della ditta segnalata:

4.10.1. Singola ☐

4.10.2. In A.T.I. ☐
ditta associata: cod. fisc. ……………..; ragione sociale: ………………………

4.10.3. Consorzio ☐ cod. fisc. ……………..; ragione sociale: ………………………
ditta consorziata: cod. fisc. ……………..; ragione sociale: ………………………

5. Ditta subappaltatrice eventualmente segnalata

5.1. Codice fiscale: ……………………………………………

5.2. Ragione sociale: ……………………………………………………………………

5.3. Sede legale: ……………………………………………………………………

5.4. N. telefonico: ………………………………

5.5. N. fax: ………………………………………

5.6. E-mail: ……………………………………

5.7. Impresa qualificata: ☐

5.8. Nome e cognome del legale rappresentante: …………………………

5.9. Nome e cognome del direttore tecnico: …………………………

5.10. Oggetto del subappalto :……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

5.10.1. Data di sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive da parte del subappaltatore: …./ ….. / …….

5.10.2. Data di autorizzazione del subappalto: …./ ….. / …….

5.10.3. Importo del subappalto : euro …………………………

6. Motivo/i della segnalazione del fatto rilevato nel corso dei lavori con riferimento a ditta aggiudicataria

6.1. Grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori (*art. 27, comma 2, lettere p) e t), del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34*), nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro:

6.1.1. Mancata stipula del contratto per fatto dell'impresa
(***compilare solo se compilato il punto 3.2.3.***) ☐

6.1.2. Risoluzione del contratto ☐

6.1.3. Esecuzione gravemente errata ☐

6.1.4. Dichiarazione di non collaudabilità dei lavori ☐

6.1.5. Violazioni alle norme in materia di sicurezza del lavoro ☐

6.1.5.1. Accertate dal coordinatore della sicurezza ☐

6.1.5.2. Accertate dalla U.S.L. territorialmente competente ☐

6.1.6. Violazioni ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro ☐

6.1.6.1. Accertate per effetto di visita ispettiva nel cantiere effettuata dal Servizio Ispezioni del lavoro ☐

6.1.6.2. Irregolarità contributiva rispetto ai lavori in corso ☐

6.1.6.3. Debitamente accertate dalla S.A. ☐

6.1.7. Falsa dichiarazione rilasciata alla S.A. o contraffazione di documenti, nel corso dei lavori ☐

6.1.8. Altro .... ☐

7. Motivo/i della segnalazione del fatto rilevato nel corso dei lavori con riferimento a ditta subappaltatrice

7.1. Violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro; carenza di requisiti generali o di capacità tecnico economica oggetto di dichiarazione sostitutiva da parte della ditta subappaltatrice:

7.1.1. Violazioni alle norme in materia di sicurezza del lavoro ☐

7.1.1.1. Accertate dal coordinatore della sicurezza ☐

7.1.1.2. Accertate dalla U.S.L. territorialmente competente ☐

7.1.2. Violazioni ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro ☐

7.1.2.1. Accertate per effetto di visita ispettiva nel cantiere effettuata dal Servizio Ispezioni del lavoro ☐

7.1.2.2. Irregolarità contributiva rispetto ai lavori in corso ☐

7.1.2.3. Debitamente accertate dalla S.A. ☐

7.1.3. Falsa dichiarazione rilasciata alla S.A. contraffazione di documenti, al momento della richiesta di autorizzazione al subappalto (***in tal caso va unito al presente modello B anche il modello A compilato con riferimento ai requisiti carenti***) ☐

7.1.4. Altro .... ☐

8. Provvedimenti adottati dalla stazione appaltante

8.1. Provvedimento di rescissione

8.1.1. Tipo di provvedimento o atto: (determinazione dirigenziale, delibera di Giunta, ecc.),...................... .... sottoscritto da:...........................data del provvedimento o atto di rescissione: .... / .... / ....;

8.2. Escussione della cauzione

8.2.1. Caution richiesta ☐

8.2.2. Cauzione incamerata ☐

8.3. Denuncia all'Autorità Giudiziaria ☐

9. Giustificazioni eventualmente addotte da parte dell'impresa alla stazione appaltante

....
....
....
....
....
....
....

10. Ricorso al giudice ordinario o all'arbitrato, da parte dell'impresa

10.1. Giudice ordinario ☐

10.1.1. Atto notificato alla S.A. in data: .../.../.....

10.1.2. Atto di citazione depositato in data: .../.../.....

Presso Tribunale di ....

10.2. Arbitrato ☐

10.2.1. Proposta di arbitrato notificata alla S.A. in data: .../.../.....

10.2.2. Proposta trasmessa alla Camera Arbitrale in data: .../.../.....

11. Osservazioni della stazione appaltante

....
....
....
....
....
....
....

12. Documenti allegati alla presente comunicazione

12.1. Determinazione di risoluzione contrattuale ex art. 119 del d.P.R. n. 554/99 ☐

12.2. Verbale di accertamento del Servizio Ispezione del lavoro ☐

12.3. Atto del collaudatore: .... ☐

12.4. Attestati INPS, INAIL e Casse edili ☐

12.5. .... ☐

12.6. .... ☐

........................., .../ ...../ ......

Firma del Responsabile del procedimento o del Dirigente che sottoscrive la presente comunicazione. ....

05A05207

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

DECRETO 13 aprile 2005.

Modifiche ed integrazioni al piano straordinario, diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato - P.S.T., ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, e successive modificazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;

Visto l'art. 17, comma 6-*bis*, della predetta legge che prevede che «in attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia;

Visto l'art. 1, comma 1-*bis,* del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, e successive modificazioni, che prevede che entro il 31 ottobre 1999, le autorità di bacino di rilievo nazionale, in deroga alle procedure della legge 18 maggio 1989, n. 183, approvano piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a rischio più alto ed adottano misure di salvaguardia, con il contenuto di cui all'art. 17, commi 3 e 6-*bis,* della citata legge n. 183/1989, per le aree individuate e perimetrate quali aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per le sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale;

Vista la delibera n. 85 del 29 ottobre 1999 con la quale il Comitato istituzionale ha approvato il Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato (P.S.T.), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 15 dicembre 1999, n. 293, e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 4 della normativa di attuazione del P.S.T. concernente «integrazioni e modifiche al piano» e, in particolare, il comma 3 così come modificato con deliberazione del Comitato istituzionale n. 99 del 18 dicembre 2001 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 21 del 25 gennaio 2002) che disciplina, tra l'altro, la procedura di «riperimetrazione» di aree a rischio oggetto di aggiornamento degli studi condotti dall'Autorità di bacino del fiume Tevere, prevedendo allo scopo l'emanazione di un apposito decreto del segretario generale;

Vista la richiesta del comune di Perugia, prot. n. 0193580 del 10 novembre 2004 acquisita al prot. n. 3562/C del 15 dicembre 2004 di questa A.B.T., con la quale si richiede la nuova perimetrazione delle aree classificate a rischio idraulico più elevato comprese nel proprio territorio, ciò a seguito delle valutazioni condotte nel nuovo PRG, che recepisce gli studi di approfondimento condotti nelle aree a rischio dal Piano di assetto idrogeologico;

Visto il parere favorevole del comitato tecnico, espresso nella seduta del 27 gennaio 2005, sulla base dell'istruttoria condotta dalla segreteria tecnico-operativa dell'Autorità di bacino sulle aree già perimetrate dal Piano straordinario e ricadenti sul fiume Tevere in località Ponte Felcino, Ponte Valleceppi e Ponte Pattoli in comune di Perugia, che stabilisce la possibilità, sulla base degli studi condotti nel Piano di assetto idrogeologico, di sottrarre alle aree a rischio le parti non comprese nella delimitazione delle fasce denominate «A» e «B».

Ritenuto, pertanto, ricorrendone tutti i necessari presupposti, di emanare il presente decreto di nuova perimetrazione delle suddette aree a rischio del P.S.T.;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 1-*bis,* del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, e successive modificazioni ed all'art. 4 della normativa di attuazione del P.S.T., le seguenti nuove perimetrazioni delle aree di cui al Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato (P.S.T.), approvato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere con propria deliberazione n. 85 del 29 ottobre 1999:

nell'allegato cartografico A del P.S.T.:

la cartografia di cui alla tavola n. 21 - cod. 28.1, è sostituita dalla cartografia allegata (allegato 1) al presente decreto (nuova perimetrazione Fiume Tevere - Perugia - Ponte Felcino e Ponte Valleceppi);

la cartografia di cui alla tavola n. 22 - cod. 29, è sostituita dalla cartografia allegata (allegato 2) al presente decreto (nuova perimetrazione Fiume Tevere - Perugia - Ponte Pattoli).

Art. 2.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana alle aree perimetrate nell'allegato cartografico A del P.S.T. - tavola 21 - cod. 28.1 e tavola 22 - cod. 29, si applicano le disposizioni del P.S.T. contenute nella relativa normativa di attuazione.

Art. 3.

Dell'approvazione delle nuove perimetrazioni delle aree a rischio di cui al precedente art. 1 viene data notizia mediante immediata pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - e nel Bollettino ufficiale della regione Umbria, nonché adeguata pubblicità mediante deposito del presente decreto presso l'Autorità di bacino del Fiume Tevere - Ufficio piani e programmi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione generale per la difesa del suolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, la regione Umbria - Dipartimento politiche territoriali, ambiente ed infrastrutture - Servizio difesa del suolo, cave, miniere ed acque minerali, ove lo stesso è consultabile.

Roma, 13 aprile 2005

Il segretario generale: GRAPPELLI

05A05264

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 23 maggio 2005.

Controllo della messa in servizio e verifiche successive, ai sensi del decreto ministeriale 1º dicembre 2004, n. 329.

Ai costruttori di attrezzature a pressione ed insiemi

Ai costruttori di apparecchi semplici

Ai costruttori di generatori di vapore d'acqua o acqua surriscaldata, di recipienti in pressione di vapore d'acqua ovvero di gas compressi liquefatti o disciolti o di vapori diversi dal vapore d'acqua e degli impianti funzionanti con liquidi caldi sotto pressione

Ai costruttori di recipienti per liquidi e di tubazioni per liquidi e di recipienti per vapori e gas

Agli utilizzatori in generale di attrezzature a pressione ed insiemi

Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, attuativo della direttiva 97/23/CE (PED) ha sostituito la legislazione previgente.

La circolare di questa Amministrazione n. 12117 del 2 marzo 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 2005) ha chiarito alcuni aspetti relativi alla legislazione pregressa.

Tuttavia a seguito della pubblicazione del regolamento 1º dicembre 2004, n. 329 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2005) sono sorti alcuni problemi interpretativi circa l'individuazione dei soggetti preposti alle verifiche periodiche successive alla prima, quando l'attuale legislazione lo prescrive.

Al riguardo si osserva che l'art. 5, comma 1 , lettera *d)*, considera la possibilità che, quando richiesto, il controllo della messa in servizio — prima verifica — possa essere effettuato, a determinate condizioni, da un organismo notificato o da un ispettorato degli utilizzatori. Il richiamo allo stesso punto *d)* di una documentazione da trasmettere per verificare l'efficienza degli accessori di sicurezza e dei dispositivi di controllo, presuppone un esame del progetto dell'insieme in quanto elemento indispensabile per una valutazione tecnica.

Il rispetto delle condizioni di funzionamento fissate dal progetto, è contemplato altresì all'art. 6, comma 4, come obbligo da parte dell'utilizzatore.

In questo quadro di applicazione della legislazione derivante dalla direttiva 87/404/CEE; 90/408/CEE e 97/23/CEE, le verifiche periodiche a diverso titolo contemplate negli articoli 9, 10, 11, 12 e 14 nonché le verifiche di funzionamento in occasione delle verifiche periodiche o le verifiche conseguenti ad una attività di riparazione, configurano un'attività che si può comparare alla prima verifica e richiede simile livello di professionalità da parte dei tecnici di parte terza utilizzati.

Pertanto nelle more della emanazione di un apposito regolamento che espliciti in forma più specifica i soggetti preposti citati dal regolamento 1º dicembre 2004, n. 329, definendone le caratteristiche, gli organismi notificati e gli ispettorati degli utilizzatori, già individuati ai sensi degli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, possono operare come soggetto verificatore.

L'ISPESL come organismo notificato può operare liberamente sul mercato alla stregua di altri soggetti notificati.

Restano ovviamente invariate le competenze delle unità sanitarie locali, delle aziende sanitarie locali e delle ARPA derivando le stesse da una normativa specifica non vincolata al precedente quadro legislativo sulle attrezzature a pressione.

Roma, 23 maggio 2005

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo
e la competitività
GOTI

05A05321

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo federale della Repubblica d'Austria e il Governo della Repubblica di Slovenia, relativo alla cooperazione nel Centro di polizia di Thorl-Maglern (Thorl-Maglern, 14 settembre 2004).

A seguito della notifica della avvenuta ratifica ex art. 87 della Costituzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo federale della Repubblica d'Austria e il Governo della Repubblica di Slovenia, relativo alla cooperazione nel Centro di polizia di Thorl-Maglern (Thorl-Maglern, 14 settembre 2004), ai sensi dell'art. 12 dell'Accordo, l'Atto sunnominato è entrato in vigore per l'Italia il 1° maggio 2005.

05A05265

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale 17 maggio 2005:

De Rubertis Rita, notaio residente nel comune di Adrano, d.n. Catania, è trasferito nel comune di Acireale, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Tamburino Alfredo, notaio residente nel comune di Zafferana Etnea, d.n. Catania, è trasferito nel comune di Catania, con l'anzidetta condizione;

Del Grosso Antonella, notaio residente nel comune di Montereale, d.n. L'Aquila, è trasferito nel comune di L'Aquila, con l'anzidetta condizione;

Tierno Fabio, notaio residente nel comune di Augusta, d.n. Siracusa, è trasferito nel comune di San Pier Niceto, d.n. Messina, con l'anzidetta condizione;

Postiglione Giancarlo, notaio residente nel comune di Genova, è trasferito nel comune di Busto Arsizio, d.n. Milano, con l'anzidetta condizione;

Guadagno Simona, notaio residente nel comune di Trino, d.n. Novara, è trasferito nel comune di Cesano Boscone, d.n. Milano, con l'anzidetta condizione;

Ciancimino Sergio, notaio residente nel comune di Cassano d'Adda, d.n. Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Sironi Enrico Maria, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Opera, d.n. Milano, con l'anzidetta condizione;

Privitera Antonio, notaio residente nel comune di Cassolnovo, d.n. Pavia, è trasferito nel comune di Pieve Emanuele, d.n. Milano, con l'anzidetta condizione;

Ienaro Maria, notaio residente nel comune di Ghemme, d.n. Novara, è trasferito nel comune di Samarate, d.n. Milano, con l'anzidetta condizione;

Marsala Lupo Maria Luisa, notaio residente nel comune di Milano, è trasferito nel comune di Sesto Calende, d.n. Milano, con l'anzidetta condizione;

Ragosta Luisa, notaio residente nel comune di Torre Annunziata, d.n. Napoli, è trasferito nel comune di Poggiomarino, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Martellozzo Guido, notaio residente nel comune di Padova, è trasferito nel comune di Trebaseleghe, d.n. Padova, con l'anzidetta condizione;

Costamante Giovanna, notaio residente nel comune di Trapani, è trasferito nel comune di Cinisi, d.n. Palermo, con l'anzidetta condizione;

Marretta Vincenzo, notaio residente nel comune di Marineo, d.n. Palermo, è trasferito nel comune di Palermo, con l'anzidetta condizione;

Cavigioli Susi, notaio residente nel comune di Chignolo Po, d.n. Pavia, è trasferito nel comune di Casorate Primo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Elefante Agostino, notaio riammesso all'esercizio professionale ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45, è assegnato nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Mingrone Adele, notaio residente nel comune di Tempio Pausania, d.n. Sassari, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Rizzuti Francesco, notaio residente nel comune di Arezzo, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Ceri Virginia, notaio residente nel comune di Loano, d.n. Savona, è trasferito nel comune di Tivoli, d.n. Roma, con l'anzidetta condizione;

Frauenfelder Bruno, notaio residente nel comune di Sarno, d.n. Salerno, è trasferito nel comune di Salerno, con l'anzidetta condizione;

Salomi Umberto, notaio residente nel comune di Pisciotta, d.n. Salerno, è trasferito nel comune di Salerno, con l'anzidetta condizione;

Curreri Giuseppe, notaio residente nel comune di Breganze, d.n. Vicenza, è trasferito nel comune di Montecchio Maggiore, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

05A05299

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Pio Monte dei Morti, in Guardiagrele

Con decreto del Ministro dell'interno in data 2 maggio 2005, viene estinta la Confraternita del Pio Monte dei Morti, con sede in Guardiagrele (Chieti).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A05178

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Guardiagrele

Con decreto del Ministro dell'interno in data 2 maggio 2005, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Guardiagrele (Chieti).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A05179

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Gessopalena

Con decreto del Ministro dell'interno in data 2 maggio 2005, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Gessopalena (Chieti).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A05180

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Maria Immacolata, in Chieti

Con decreto del Ministro dell'interno in data 2 maggio 2005, viene estinta la Confraternita di S. Maria Immacolata, con sede in Chieti.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A05181

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla Casa delle Monache Camaldolesi dell'Ordine di San Benedetto, in Contra di Bibbiena.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 2 maggio 2005, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Casa delle Monache Camaldolesi dell'Ordine di San Benedetto, con sede in Contra di Bibbiena (Arezzo).

05A05182

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 23 maggio 2005

Dollaro USA	1,2548
Yen giapponese	135,45
Lira cipriota	0,5767
Corona ceca	30,354
Corona danese	7,4491
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,68630
Fiorino ungherese	252,45
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,1796
Corona svedese	9,1800
Tallero sloveno	239,50
Corona slovacca	39,040
Franco svizzero	1,5467
Corona islandese	81,93
Corona norvegese	8,1130
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3260
Leu romeno	36165
Rublo russo	35,2150
Nuova lira turca	1,7422

Dollaro australiano	1,6599
Dollaro canadese	1,5848
Yuan cinese	10,3854
Dollaro di Hong Kong	9,7717
Rupia indonesiana	11882,96
Won sudcoreano	1260,13
Ringgit malese	4,7681
Dollaro neozelandese	1,7729
Peso filippino	68,650
Dollaro di Singapore	2,0839
Baht tailandese	50,303
Rand sudafricano	8,2345

Cambi del giorno 24 maggio 2005

Dollaro USA	1,2617
Yen giapponese	135,39
Lira cipriota	0,5767
Corona ceca	30,351
Corona danese	7,4484
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,68765
Fiorino ungherese	253,90
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,1808
Corona svedese	9,1812
Tallero sloveno	239,48
Corona slovacca	38,975
Franco svizzero	1,5467
Corona islandese	81,03
Corona norvegese	8,0885
Lev bulgaro	1,9620
Kuna croata	7,3130
Leu romeno	36163
Rublo russo	35,3360
Nuova lira turca	1,7504
Dollaro australiano	1,6527
Dollaro canadese	1,5893
Yuan cinese	10,4425
Dollaro di Hong Kong	9,8146
Rupia indonesiana	11948,30
Won sudcoreano	1262,84
Ringgit malese	4,7944
Dollaro neozelandese	1,7662
Peso filippino	68,794
Dollaro di Singapore	2,0877
Baht tailandese	50,487
Rand sudafricano	8,2052

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A05393-05A05448

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Guaifenesina 8% in soluzione glucosata Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l.».

Decreto n. 37 dell'11 maggio 2005

Medicinale veterinario prefabbricato GUAIFENESINA 8% IN SOLUZIONE GLUCOSATA INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L.

Titolare A.I.C.: Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l., con sede legale e fiscale in Monteroni d'Arbia (Siena), via Cassia Nord, 351, codice fiscale n. 00050110527.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Monteroni d'Arbia (Siena), via Cassia Nord, 351.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacca in PVC da 500 ml - A.I.C. n. 103600019.

Composizione: 1000 ml di prodotto contengono:

principi attivi: guaifenesina 80 g;

eccipienti: glucosio monoidrato 55 g; sodio metabisolfito 0,1 g; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml.

Specie di destinazione: cavallo sportivo.

Indicazioni terapeutiche: Guaifenesina 8% in soluzione glucosata Galenica Senese è destinato al cavallo sportivo, durante la preparazione anestetica.

Avvertenze: il prodotto non deve essere somministrato a cavalli allevati per scopo alimentare. In ogni caso i cavalli sportivi trattati non potranno essere destinati ad uso alimentare prima che siano trascorsi centottanta giorni dall'ultimo trattamento.

Validità: 24 mesi per il flacone in confezionamento integro correttamente conservato; dopo l'apertura la soluzione deve essere in un'unica ed ininterrotta somministrazione.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05288

Autorizzazione all'immissione in commercio, con procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Algon. Soluzione iniettabile».

Decreto n. 38 del 16 maggio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario ALGON soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Lab. It. Biochim. Farm.co Lisapharma S.p.a. con sede in Erba (Como), via Licinio, 11 - codice fiscale n. 00232040139.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Erba (Como).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 101274013;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101274025.

Composizione: 100 ml di prodotto contengono:

principio attivo: metamizolo sodico 50 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: quelle riportate negli stampati di cui all'art. 2 del presente decreto.

Specie di destinazione: equini, bovini, suini e cani.

Tempi di sospensione:

carni: 8 giorni;

latte: 8 giorni (16 mungiture).

Validità: per il prodotto in confezionamento integro correttamente conservato: 48 mesi.

Da utilizzarsi interamente dopo la prima apertura.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05291

Autorizzazione all'immissione in commercio, con procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Comforion Vet 100 mg/ml».

Decreto n. 40 del 16 maggio 2005
Procedura di mutuo riconoscimento n. FI/V/101/001/E001

Specialità medicinale per uso veterinario COMFORION VET 100 mg/ml, soluzione iniettabile, alle condizioni di seguito specificate.

Titolare A.I.C.: ditta Orion Corporation P.O. Box 65 - Espoo (Finlandia).

Produttore: stabilimento della ditta Orion Corporation sita in Expoo (Finlandia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103726016;

10 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 103726028.

Composizione, ogni ml contiene:

principio attivo: ketoprofene 100 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cavalli, bovini e suini.

Indicazioni terapeutiche:

cavalli: trattamento anti-infiammatorio ed analgesico dei disordini muscoloscheletrici. Attenuazione del dolore viscerale associato a colica.

Bovini: trattamento anti-infiammatorio dei disturbi della ghiandola mammaria.

Suini: riduzione dell'ipertermia nei disordini del tratto respiratorio e nel caso della sindrome MMA (mastite, metrite, agalattia) in aggiunta ad una terapia antibiotica.

Validità: 3 anni.

Dopo la prima apertura il prodotto deve essere utilizzato entro dieci giorni.

Tempi di sospensione:

carni: 4 giorni;

latte: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi esclusivamente dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha efficacia immediata.

05A05290

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dexadreson»

Provvedimento n. 114 del 9 maggio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario DEXADRESON nelle confezioni:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 101866022;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101866010;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101866034.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: aggiornamento tecnica farmaceutica relativamente alla sostituzione di due eccipienti con uno comparabile. Variazione tipo I: estensione periodo di validità.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario in questione la modifica di composizione relativamente agli eccipienti così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta, mentre l'adeguamento degli stampati inerenti la validità dopo la prima apertura deve essere effettuata entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05287

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Enterisol Ileitis».

Decreto n. 39 del 16 maggio 2005
Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/V/0236/001

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica ENTERISOL ILEITIS vaccino vivo attenuato attivo nei confronti del batterio Lawsonia intracellularis (MS B3903).

Titolare A.I.C.: ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a con sede in Reggello (Firenze), località Prulli n. 103/c, codice fiscale n. 00421210485.

Produttore: Boehringer Ingelheim Vetmedica Inc, sito in St. Joseph, Missouri (USA) con effettuazione controllo lotti da Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH - Ingelheim am Rhein (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C:

flacone liofilizzato da 10 dosi+flacone diluente da 20 ml - A.I.C. n. 103736017;

flacone liofilizzato da 50 dosi+flacone diluente da 100 ml - A.I.C. n. 103736029;

flacone liofilizzato da 100 dosi+flacone diluente da 200 ml - A.I.C. n. 103736031;

12 flaconi liofilizzato da 100 dosi+flacone diluente da 200 ml - A.I.C. n. 103736043.

Composizione: una dose da 2 ml di vaccino contiene:

principio attivo: Lawsonia intracellularis: minimo: $1 \times 10^{4,9}$ $TCID_{50*}$, massimo: $1 \times 10^{6,1}$ $TCID_{50*}$(*dose infettiva della coltura di tessuto);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

diluente: acqua sterile per somministrazione orale 2,0 ml.

Specie di destinazione: suino (suini svezzati a partire da tre settimane di età).

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei suini a partire da tre settimane di età in avanti, allo scopo di ridurre le lesioni intestinali causate dall'infezione sostenuta da Lawsonia intracellularis e ridurre gli accrescimenti disomogenei ed il mancato incremento di peso associati alla malattia.

Validità:

confezione da 10 e 50 dosi: 2 anni;

confezione da 100 dosi: 1 anno.

Validità dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: quattro ore.

Tempi di sospensione: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi esclusivamente dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha efficacia immediata.

05A05289

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Baymec 1% soluzione iniettabile».

Provvedimento n. 116 del 16 maggio 2005
Procedura di mutuo riconoscimento n. IE/V/119/001/IB/001

Specialità medicinale per uso veterinario BAYMEC 1% soluzione iniettabile.

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103303018;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103303020;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103303032;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 103303044.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited con sede in Station Works - Camlough Road - Newry BT35 6JP - Co. Down - Irlanda del Nord.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 41, b) - nuova confezione.

Si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione:

flacone da 1 litro - A.I.C. n. 103303057.

Il presente provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ha efficacia immediata.

05A05293

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Atoplus».

Provvedimento n. 117 del 16 maggio 2005
Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0137/01-004/IA/03

Specialità medicinale per uso veterinario ATOPLUS.

Tutte le confezioni - A.I.C. n. 103635.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.a., con sede legale in Origlio (Varese), largo Boccioni, 1 - codice fiscale n. 02384400129.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA n. 5 - Modifica nome produttore prodotto finito.

Si autorizza la modifica del nome del produttore del prodotto finito

da: Allmedica HPS AG

a: Allpack Group AG Kägenstrasse 17 CH-4153 Reinach (Svizzera).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05294

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Apiguard».

Provvedimento n. 118 del 16 maggio 2005
Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/132/01/IB/02

Specialità medicinale per uso veterinario APIGUARD.

Confezione: scatola da 10 vaschette di 50 g di gel - A.I.C. n. 103567018.

Titolare A.I.C.: Vita (Europe) Limited - 21/23 Wote Street - Basingstoke - Hampshire - RG21 7NE (U.K.).

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, n. 42, a, 1 - estensione periodo di validità.

Si autorizza l'estensione del periodo di validità da 22 mesi a 36 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05292

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali veterinari alla società ICF - Industria Chimica Fine S.a.s., in Palazzo Pignano.

Con decreto n. 12/2005 dell'11 maggio 2005 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione di medicinali veterinari, limitatamente alla fase di microincapsulazione, concessa alla società ICF - Industria Chimica Fine S.a.s., via G.B. Benzoni, fraz. Scannabue, Palazzo Pignano (Cremona), presso l'officina della stessa società sita in via G.B. Benzoni, fraz. Scannabue, Palazzo Pignano (Cremona).

05A05295

Sospensione dell'autorizzazione alla fabbricazione di medicinali veterinari presso l'officina di produzione Inco S.n.c., in Pianoro.

Con decreto n. 15 del 12 maggio 2005 è sospesa l'autorizzazione alla fabbricazione di medicinali veterinari presso l'officina di produzione Inco S.n.c., via del Fiffo, 5 - 40065 Pianoro (Bologna).

05A05296

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali veterinari alla società Tosvar S.r.l., in Pozzo d'Adda

Con decreto off. n. 14/2005 dell'11 maggio 2005 è sospesa l'autorizzazione alla produzione di medicinali veterinari in possesso della società Tosvar S.r.l., via del Lavoro, 10, in Pozzo d'Adda (Milano), presso l'officina di proprietà della stessa situata in via del Lavoro, 10 - Pozzo d'Adda (Milano).

05A05297

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Florida 88 Società cooperativa edilizia a r.l.», in Campobasso

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore, per atto dell'autorità amministrativa di vigilanza della società cooperativa «Florida 88 Società cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Campobasso, costituita per rogito dott. Delli Venneri Colesanti Silvestro in data 31 maggio 1888, repertorio n. 106416, registro società n. 2230, n. R.E.A. 77629, partita I.V.A./codice fiscale 00751440702, posizione B.U.S.C. n. 1597, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse alla nomina di un commissario liquidatore, dovrà far pervenire opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione - via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso.

05A05151

Approvazione del nuovo statuto del Fondo artigianato formazione, in Roma

Con decreto ministeriale 110/V/2005 del 13 aprile 2005 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato approvato il nuovo statuto del Fondo artigianato formazione con sede in Roma, via S. Croce in Gerusalemme n. 63.

05A05275

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica alla determinazione n. 38 dell'11 gennaio 2005, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Zemplar"».

Determinazione n. 83/2005 dell'11 maggio 2005

Medicinale: ZEMPLAR.

Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a.

Rettifica alla determinazione n. 38 dell'11 gennaio 2005.

Con riferimento alla determinazione n. 38 dell'11 gennaio 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2005, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare:

dove è scritto: flaconcini;

leggasi: fiale.

05A05125

Comunicato di rettifica alla determinazione n. 26 del 9 marzo 2005, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità per uso umano "Gonal-f"».

Determinazione n. 84/2005 dell'11 maggio 2005

Medicinale: GONAL-f.

Titolare A.I.C.: Serono Europe Ltd.

Con riferimento alla determinazione n. 26 del 9 marzo 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 67 del 22 marzo 2005, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare:

dove è scritto:

300 UI/0,5 ml (22 mcg/0,5 ml) soluzione iniettabile 1 in penna preriempita 1 cartuccia in una penna preriempita + 5 aghi uso sottocutaneo;

450 UI/0,75 ml (33 mcg/0,75 ml) soluzione iniettabile in penna preriempita 1 cartuccia in una penna preriempita + 5 aghi uso sottocutaneo;

450 IU/0,75 ml (33 mcg/0,75 ml) polvere per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita 1 ml + 6 siringhe uso sottocutaneo;

300 UI/0,5 ml (22 mcg/0,5 ml) soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita + 4 siringhe uso sottocutaneo;

leggasi:

300 UI/0,5 ml (22 mcg/0,5 ml) soluzione iniettabile in penna preriempita 1 cartuccia in una penna preriempita + 5 aghi uso sottocutaneo;

450 UI/0,75 ml (33 mcg/0,75 ml) soluzione iniettabile in penna preriempita 1 cartuccia in una penna preriempita + 7 aghi uso sottocutaneo;

450 IU/0,75 ml (33 mcg/0,75 ml) polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita 1 ml + 6 siringhe uso sottocutaneo;

300 UI/0,5 ml (22 mcg/0,5 ml) polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita + 4 siringhe uso sottocutaneo.

05A05126

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di aprile 2005, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2004 e 2005 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2004	Aprile	122,8	2,0	4,5
	Maggio	123,0	2,1	4,5
	Giugno	123,3	2,2	4,6
	Luglio	123,4	2,1	4,6
	Agosto	123,6	2,1	4,6
	Settembre	123,6	1,8	4,4
	Ottobre	123,6	1,7	4,1
	Novembre	123,9	1,7	4,1
	Dicembre	123,9	1,7	4,0
	Media	*123,2*		
2005	Gennaio	123,9	1,6	3,6
	Febbraio	124,3	1,6	3,8
	Marzo	124,5	1,6	3,6
	Aprile	124,9	1,7	3,7

05A05175

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ADIGE

Adozione del Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino del fiume Adige. Norme di attuazione. Misure di salvaguardia e prescrizioni a regime.

(Omissis).

Delibera:

Art. 1.

È adottato il «Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino idrografico del fiume Adige - Regione del Veneto», allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

Il piano stralcio è composto dagli elaborati seguenti:

(Omissis).

Il Piano stralcio non ha individuato situazioni a pericolosità o a rischio da valanga nel territorio del Bacino dell'Adige - Regione Veneto.

Gli elaborati del Piano stralcio sono stati aggiornati e/o integrati, rispetto a Progetto di piano stralcio e progetto di variante, tenendo conto dei contenuti delle osservazioni pervenute, del parere espresso dalla conferenza programmatica e del parere della Regione del Veneto.

Per la prevenzione della pericolosità idraulica il Piano stralcio assoggetta a disciplina le aree delimitate nella cartografia «Perimetrazione delle aree a diversa pericolosità idraulica - scala 1:10.000» di cui alle tavole Tavole A.4.22; A.4.24; A.4.25; A.4.26; A.4.27; A.4.28; A.4.32; A.4.33; A.4.34; A.4.35; A.4.36; A.4.37; A.4.38.

Per la prevenzione del rischio da frana il Piano stralcio assoggetta a disciplina le aree delimitate nella cartografia a scala 1:10.000.

La perimetrazione delle aree a rischio idraulico, ricomprese nelle aree di pericolosità idraulica, è disposta ai soli fini di individuare ambiti di priorità degli interventi di eliminazione e mitigazione dei rischi e di segnalare zone di interesse per la pianificazione di protezione civile.

I contenuti di carattere generale e gli indirizzi nonché le norme di attuazione del piano stralcio si applicano su tutto il territorio del Bacino dell'Adige - Regione Veneto.

Il piano stralcio riguarda aree di rischio idraulico (R) e di pericolosità idraulica (P) localizzate nei territori dei seguenti Comuni:

Comune	Provincia	R4	R3	R2	R1	P4	P3	P2	P1
Affi	Verona	•	•	•	•		•	•	•
Badia Calavena	Verona				•	•	•		•
Brentino Belluno	Verona	•	•	•	•	•	•	•	•
Bussolengo	Verona	•	•	•	•	•	•	•	•
Caprino Veronese	Verona	•	•	•	•	•	•	•	•
Costermano	Verona		•	•	•		•	•	•
Dolcè	Verona	•	•	•	•	•	•	•	•
Gambellara	Vicenza	•		•	•		•	•	•
Montebello Vicentino	Vicenza			•	•			•	•
Monteforte d'Alpone	Verona	•	•	•	•	•	•	•	•
Pastrengo	Verona	•	•	•	•		•	•	•
Pescantina	Verona	•	•	•	•	•	•	•	•
Rivoli Veronese	Verona	•		•	•	•	•	•	•
S. Bonifacio	Verona	•	•	•	•	•	•	•	•
S. Martino Buon Albergo	Verona	•	•	•	•	•	•	•	•
S. Pietro in Cariano	Verona			•	•			•	•
Soave	Verona	•	•	•	•	•	•	•	•
Tregnago	Verona				•	•	•		•
Verona	Verona	•	•	•	•	•	•	•	•
Zevio	Verona			•	•			•	•

Il piano stralcio riguarda inoltre aree a rischio da frana e da colata detritica localizzate nei territori dei seguenti Comuni:

Comune	Provincia	R3	R2	R1
Altissimo	Vicenza			•
Arzignano	Vicenza			•
Badia Calavena	Verona	•	•	•
Brentino Belluno	Verona	•	•	
Caprino Veronese	Verona	•	•	•
Cerro Veronese	Verona		•	
Chiampo	Vicenza	•	•	•
Colognola ai Colli	Verona			•
Crespadoro	Vicenza		•	•
Dolcè	Verona	•	•	•
Fumane	Verona	•	•	•
Grezzana	Verona		•	•
Lavagno	Verona			•
Marano di Valpolicella	Verona	•		
Montecchia di Crosara	Verona		•	•
Montorso Vicentino	Vicenza	•		•
Negar	Verona	•	•	•
Nogarole Vicentino	Vicenza			•
Roncà	Verona		•	•
Roverè Veronese	Verona			•
S. Ambrogio di Valpolicella	Verona	•	•	
S. Giovanni Ilarione	Verona	•	•	•
S. Mauro di Saline	Verona		•	•
S. Pietro Mussolino	Vicenza			•
S. Zeno di Montagna	Verona			•
Selva di Progno	Verona			•
Tregnago	Verona			•
Velo Veronese	Verona			•
Vestenanova	Verona	•	•	•

Art. 2.

Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione del piano stralcio e comunque per un periodo non superiore a tre anni decorrenti dalla data di adozione della presente deliberazione, alle aree perimetrate dal presente piano si applicano — a titolo di misure di salvaguardia, ai sensi dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, commi 6-*bis* e 6-*ter* come aggiunti dall'art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493 — le disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14, 15, 21, 22 e 23 delle «Norme di attuazione e prescrizioni di piano» del piano stralcio per le aree di pericolosità idraulica molto elevata ed elevata e per le aree a rischio elevato da dissesti di versante.

Art. 3.

Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione del piano stralcio e comunque per un periodo non superiore a tre anni decorrenti dalla data di adozione della presente deliberazione, si applicano inoltre — a titolo di misure di salvaguardia, ai sensi dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, commi 6-*bis* e 6-*ter* come aggiunti dall'art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493 — le disposizioni previste dall'art. 5, commi 3, 4 e 5, delle «Norme di attuazione e prescrizioni di piano».

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 17, comma 5, della legge n. 183/1989, in seguito all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione del piano stralcio, si applicano immediatamente ed integralmente tutte le «Norme di attuazione e prescrizioni di piano» dello stesso.

Art. 5.

Le modifiche e integrazioni della perimetrazione delle aree di rischio o di pericolo conseguenti ad approfondimenti svolti, alla realizzazione di interventi di mitigazione, alla correzione di errori materiali (art. 5, commi 16, 17 e 18 delle Norme di attuazione), sono adottate, previo parere favorevole del Comitato tecnico, con atto del Segretario Generale senza che sia necessario disporre varianti formali di piano. In attesa della ratifica del Comitato istituzionale l'atto del Segretario Generale ha effetto di variante del piano stralcio.

Art. 6.

Il Comitato istituzionale, su proposta del Segretario Generale provvederà ad adottare, con propria deliberazione, il Programma triennale degli interventi ai sensi dell'art. 21 della legge n. 183/1989.

Art. 7.

La presente deliberazione con allegato sarà notificata, nelle forme più opportune, agli enti locali nei confronti dei quali le misure di salvaguardia nella stessa contenute sono destinate ad esplicare efficacia e sarà pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Art. 8.

A seguito dell'adozione della presente deliberazione si darà corso alle procedure previste all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 183/1989 e richiamate all'art. 18, comma 11, della medesima legge.

05A05129

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 30 luglio 2004 del Ministero delle attività produttive, recante: «Costituzione del punto di contatto nazionale OCSE, presso la Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, di cui all'articolo 39 della legge 12 dicembre 2002, n. 273». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 16 agosto 2004).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 32, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, dove è scritto: «*c)* il comitato, denominato il comitato del *PON.*», leggasi: «*c)* il comitato, denominato il comitato del *PCN.*».

05A05263

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501121/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Nicotera, 47	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.